

# Prodromi al lungo V secolo. Sulla produzione legislativa occidentale contro il degrado urbano

Mario Fiorentini

## 1. Linee generali

Le fonti giuridiche tardo imperiali che illustrano le politiche urbanistiche nel tardo impero hanno da lungo tempo attirato l'attenzione degli studiosi <sup>1</sup>. Possiamo dire in generale che la città tardoantica, per come è riflessa nelle fonti giuridiche, vive situazioni in parte non nuove rispetto ai secoli precedenti, solo rafforzate nelle dimensioni, soprattutto per quanto riguarda il riciclo dei materiali da costruzione e di abbellimento. È una storia che oscilla tra abbandoni e reviviscenze, ben nota già in età classica e nella tarda antichità proseguita senza sosta. Per questa ragione il tema di questo mio contributo sarà costituito da un'analisi per quanto possibile ragionata delle normative a nostra conoscenza relative al contrasto al degrado urbano nella parte occidentale dell'impero, emanate tra la seconda metà del IV secolo e gli inizi del V e raccolte nel 438 da Teodosio II nel suo codice. Programmaticamente non terrò conto di quelle prodotte nell'impero orientale, con pochissime eccezioni. Lo scopo sarà quello di evidenziare linee di continuità e di frattura tra la legislazione di IV-V secolo e quella dei secoli del Principato <sup>2</sup>, a sua volta non di rado determinata da comportamenti dei privati che talora si ripetono nel tempo, talaltra sono nuovi in quanto rispondenti ad esigenze mai prima presentatesi.

## 2. Manutenzione o rinnovamento? Nel V secolo

Inizierò da una legge emanata il 26 novembre del 400 a Milano da Onorio e diretta al *praef. praet. Italiae et Africae* Valerio Messalla Avieno <sup>3</sup>:

*CTh.* 10, 3, 5: Imp(erator) Arcad(ius) et Honor(ius) AA. Messalae p(raefecto) p(raetori)o. *Aedificia, hortos adque aedium publicarum et ea rei publicae loca, quae aut includuntur moenibus civitatum aut pomeriis sunt conexa, vel ea quae de iure templorum aut per diversos petita aut aeternabili domui fuerint congregata, vel civitatum territoriis ambiuntur, sub perpetua conductione, salvo dumtaxat canone, quem sub examine habitae discussionis constitit adscriptum, penes municipales, collegiatos et corporatos urbium singularum conlocata permanerent omni venientis extrinsecus atque occulte conductionis adtemptatione submota. Officia etiam palatina decem librarum auri multae subiaceant, si cui adversus praecepta huius sanctionis venienti aditum adsentatione praestiterint.* Dat. VI kal. dec. Med(iolano) Stilichone et Aureliano cons.

<sup>1</sup> ALCHERMES 1994, pp. 167-178, p. 176, nota 36, ha sostenuto che «A few scholars have discussed some of this material, but not in connection with late antique legislation on public buildings»; ma si tratta della solita deformazione prospettica degli studiosi anglofoni, che spesso (fortunatamente con cospicue eccezioni) conoscono solo ciò che è stato pubblicato nella loro lingua, ignorando quanto sia stato prodotto nel resto del mondo, *tamquam non esset*. Alessandra Baldini aveva studiato il tema già nel 1979: BALDINI 1979, pp. 568-582; ed ancor prima lo aveva fatto JANVIER, 1969 (che peraltro l'autore conosce e usa); DE DOMINICIS 1975, pp. 119-141; MURGA 1979, 239-263. E non erano stati i soli: appena l'anno prima dell'articolo di Alchermes Federico Pergami aveva pubblicato un'ampia analisi estremamente circostanziata sulla legislazione di Valentiniano e di Valente: PERGAMI 1993. Ma, ahimé, è scritta in italiano...

<sup>2</sup> Anche NIQUET 2001, p. 143, riconosce nella legislazione valentiniana linee di continuità con la situazione altoimperiale.

<sup>3</sup> *PLRE* II, s.v. (Valerius) Messalla Avienus 3, pp. 760-761.

Onorio concede alle curie cittadine, ai *collegia* ed ai *corpora* il *ius perpetuum*, dietro pagamento di un canone, su edifici pubblici situati all'interno delle *civitates* o ad esse adiacenti, e su quelli annessi ai templi pagani e perfino su quelli appartenenti alla *res privata* (*aeternabili domui congregata*). L'imperatore si rimangia in questo modo una linea di politica edilizia che il primo Valentiniano aveva costantemente tenuto in relazione ai beni fiscali o della *res privata*, consistente nel negarne la titolarità alle *civitates*, salvo concedere loro una quota, normalmente un terzo, delle rendite, ma con vincolo di destinazione, come vedremo. Ora Onorio, come ben dice Federico Pergami, «cede alle insistenze delle *civitates*»<sup>4</sup>, che potranno entrare nella piena disponibilità di questi *loca*. La natura del rapporto giuridico instaurato tra la casa imperiale e i beneficiari è quella di un rapporto di lunga durata. Benché questi ultimi siano spesso denominati nelle costituzioni *conductores*, un termine che ci porterebbe nell'alveo del contratto di locazione, si tratta di qualcosa di diverso, di una «location à très long terme, voire perpétuelle», come ha ben osservato Aude Laquerrière-Lacroix<sup>5</sup>, con una differenza sostanziale, però: si tratta sicuramente di un rapporto obbligatorio, ma di durata tale da sconfinare nel campo dei diritti reali, tanto che lo stesso Onorio chiama questo rapporto *perpetua conductio*. Nel linguaggio giuridico classico una locazione perpetua sarebbe un autentico ossimoro, ma ciò non significa che, come affermava la dottrina nel secolo scorso, il diritto tardo antico abbia smarrito la precisione concettuale dell'età classica per una sua incapacità di comprendere le sottigliezze giuridiche, ma che le esigenze dei tempi impongono il ricorso a strumenti organizzativi nuovi, per i quali il legislatore non sente la necessità di una classificazione secondo i parametri antichi. Non posso entrare nel dettaglio, soprattutto sul punto della natura contrattuale dell'enfiteusi, sottolineata in una famosa costituzione di Zenone (C. 4, 66, 1), emanata quindi per l'impero orientale (l'unico rimasto in vita) in un anno imprecisato del suo regno tra il 476 e il 484 (ma ricordo che quando l'Italia viene conquistata da Giustiniano, il *Corpus Iuris* vi viene adottato); ma è chiaro che sul piano fattuale (non su quello delle categorie dogmatiche) la linea di confine tra un'enfiteusi e una proprietà è molto sottile.

Pochi mesi dopo, il 4 luglio 401, Onorio, ancora a Milano, torna sulla questione e indirizza al nuovo *praefectus praetorio Italiae et Africae* Rufio Sinesio Adriano un'altra costituzione<sup>6</sup>:

*CTh.* 15, 1, 41: Impp. Arcadius et Honorius aa. Hadriano praefecto praetorio. *Omnia aedificia publica sive iuris templorum intra muros posita vel etiam muris cohaerentia, quae tamen nullis censibus patuerit obligata, curiales et collegiati submotis competitoribus teneant adque custodiant, suarum non inmemores fortunarum, ita ut eos nullus penitus inquietet, qui aliquem locum publicum aut per sacram adnotationem meruerit aut in areis vacantibus, quae nullum usum civitatibus ornatumque praeberent, insinuata auctoritate rescripti propriis sumptibus aedificaverit. Si qua vero super huiusmodi locis fuerit orta dubitatio, non aliquid municipes sive collegiatis volumus sponte praesumere, sed a rectore provinciae ortam dirimi quaestionem vel sublimem consuli praefecturam, si iudicandi exegerit difficultas. Palatina sane officia ab his locis abstinere oportet nec praebendae instructionis gratia cuique subripiendi aditum reserari, cum, si quando a quopiam vacans locus aut area postulatur, consultius ad ordinarios iudices nostri mittantur affatus, ut, si neque usui neque ornatui civitatis adcommo- dum videtur esse quod poscitur, periculo ordinis et provincialis officii absque ullius gratiae colludio competitori sub gestorum testificatione tradantur. Pensiones autem, quae deinceps sublatae a competitoribus fuerint, rationabiliter impositas reparationi iubemus proficere civitatis, exceptis videlicet pensionibus praeteriti temporis, quae iam sollemniter sacro privatoque debentur aerario.*  
Dat. IIII non. iul. Mediolano Vincentio et Fravito cons. (4 lug. 401).

La costituzione conferma la disposizione precedente sulla concessione di *loca publica* in disuso a *collegia* e curie cittadine, ma contiene un elemento nuovo: la menzione di *competitores* nell'uso di tali beni. Questi ultimi, con speciali *adnotationes*, erano stati immessi nell'uso di *loca publica*, o, muniti di *rescripta*, cioè di autorizzazioni *ad personam*, avevano costruito a spese proprie (*propriis sumptibus*) su aree cittadine vuote e non destinate ad usi pubblici cittadini; ora essi contendono ai *curiales* e ai membri dei *collegia* la gestione anche di questi altri luoghi. In controluce possiamo di nuovo vedere l'emergere di tensioni all'interno delle città tra *collegia* e curie da una parte e privati dall'altra sull'uso di questi luoghi.

<sup>4</sup> PERGAMI 2019.

<sup>5</sup> LAQUERRIÈRE-LACROIX 2012, pp. 311-328.

<sup>6</sup> SORACI 2001, p. 595; MALAVÉ OSUNA 2018, pp. 527-552.

L'imperatore regola questi conflitti vietando a *curiales* e *collegiati* di impadronirsi dei luoghi su cui sia sorta controversia, demandando la decisione al *rector provinciae* o, nei casi più difficili, allo stesso prefetto del pretorio. Ai funzionari degli *officia palatina* viene interdetto l'uso di questi luoghi, proibendo loro, al contempo, di approfittarsi della loro posizione per favorire privati nell'immettervisi surrettiziamente. La costituzione prospetta però un'altra situazione conflittuale, riguardante la riscossione dei canoni su queste aree: dovevano essersi verificati casi nei quali essi erano stati illegittimamente accaparrati dai *competitores* privati<sup>7</sup>: ovviamente essi avrebbero dovuto essere restituiti alle *civitates*, che avrebbero potuto impiegarle però solo nelle manutenzioni degli edifici cittadini, ad esclusione quindi di qualsiasi altro uso. Inoltre, evidentemente, i privati si erano appropriati integralmente di questi canoni, omettendo di versare alle casse imperiali la quota ad esse riservata: gli arretrati avrebbero dovuto, perciò, essere decurtati dalle somme da restituire alle *civitates* per essere restituiti alle casse imperiali.

La costituzione del 400 aveva evidentemente scatenato appetiti conflittuali all'interno delle città su questi beni vacanti, che Onorio tenta di arginare in qualche modo. In essa però, è possibile anche osservare in controtelaio una situazione contraddittoria, stretta tra due fenomeni antitetici: per un verso la defunzionizzazione degli antichi luoghi di culto o di edifici pubblici non più in uso, a sua volta spia inequivocabile di un processo di ridefinizione degli spazi all'interno della città tardoantica rispetto ai precedenti centri di aggregazione civica. I templi pagani sono stati chiusi al culto, certi edifici pubblici hanno perso la loro funzione. Ma, e qui sta il secondo fenomeno antitetico, questi fabbricati non vengono abbandonati a un destino di decadenza e di rovina: al contrario, diventando sede di *collegia* e di *corpora*, ai quali ne è demandata anche la cura (*teneant adque custodiant*, intima il legislatore), ne viene assicurata la conservazione. Numerose, infatti, sono le costituzioni con cui imperatori risolutamente cristiani, come l'ariano Costanzo II e lo stesso ultracattolico Onorio, difendono i templi pagani, ovviamente non più come luoghi di culto, ma come parte integrante e fondamentale dell'*ornatus* delle città<sup>8</sup>.

La normativa onoriana ora citata va inquadrata perciò nel più ampio contesto dei travagliati rapporti tra governo centrale ed amministrazioni cittadine relativamente alla titolarità ed alla gestione degli edifici urbani, ai quali quindi è necessario, per sommi capi, riandare per comprendere queste dinamiche complesse e spesso conflittuali.

### 3. I prodromi: Valentiniano I tra restauri e rinnovi edilizi

Nel 376 Graziano aveva indirizzato al senato di Roma una costituzione, letta di fronte allo stesso consesso, che dettava regole molto rigide in tema di edificazione:

*CTh.* 15, 1, 19: Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus aaa. ad senatum. *Post alia: nemo praefectorum urbis aliorumve iudicum, quos potestas in excelso locat, opus aliquod novum in urbe Roma incluta molitur, sed excolendis veteribus intendat animum. Novum quodque opus qui volet in urbe moliri, sua pecunia, suis operibus absolvat, non contractis veteribus emolumentis, non effossis nobilium operum substructionibus, non redivivis de publico saxis, non marmorum frustis spoliatarum aedium deformatione convulsis.* Lecta in senatu Valente V et Valentiniano aa. cons. (376).

La costituzione (senza contare la sezione non riportata, come è indiziato dal *post alia* iniziale) contiene due parti: la prima vieta ai funzionari di alto livello (*praef. urb.*, *iudices*) di costruire a Roma edifici nuovi, imponendo di limitarsi al restauro di quelli esistenti. La seconda ordina ai funzionari che invece volessero farlo di usare risorse finanziarie proprie e materiali da costruzione nuovi, vietando di saccheggiare i vecchi edifici, spogliandoli per recuperarne materiali nobili (lastre di marmo) o blocchi di fondazione. Yuri Marano<sup>9</sup> ha collegato questa legge di Valentiniano allo scandalo suscitato dall'accusa di peculato ri-

<sup>7</sup> Quindi mi pare che la costituzione sia un po' più complessa di come la commenta (pur molto bene) MARANO 2013, pp. 1-54, p. 25: «purché le 'pensiones' riscosse siano destinate agli edifici bisognosi di restauro». Questo è corretto, ma la legge onoriana dice qualcosa di più.

<sup>8</sup> Molto bene, sul punto, MARANO 2013, pp. 25-27, che riporta *CTh.* 16, 10, 3, di Costanzo II, 16, 10, 8, di Teodosio, *CTh.* 16, 1, 15 e 16, 10, 18, entrambe di Onorio.

<sup>9</sup> MARANO 2013, pp. 23-24, nota 129.

petutamente mossa contro il prefetto urbano Memmio Vitrasio Orfito. Tuttavia la distanza temporale tra le inchieste aperte contro il funzionario (in carica per ben tre volte, nel 353-356, 357-359 d.C. e 364-365<sup>10</sup>) e la data di lettura di *CTh.* 15, 1, 19 in senato (376) mi porta a dubitare della possibilità di collegare la legge valentiniana con quanto combinato dal prefetto; invece, come vedremo tra breve, è sicuramente alle (vere o presunte) malefatte di Volusiano che devono essere collegate altre leggi di Valentiniano, emanate nel 365. *L'occasio legis* di *CTh.* 15, 1, 19 andrà allora ricondotta a contingenze più vicine cronologicamente all'emanazione della costituzione, forse da collegare all'intensa attività edilizia svoltasi sotto Valentiniano: lo stesso Marano ricorda opportunamente per un verso la serie catastrofica di terremoti verificatisi nel ventennio 358-378 (almeno sette, a cui va aggiunto lo tsunami che colpì il Mediterraneo orientale il 21 luglio 365), ma anche l'intensità degli interventi edilizi effettuati in Africa sotto questo imperatore<sup>11</sup>.

Dunque ai funzionari è fatto divieto di smantellare vecchi edifici per ricavarne materiali edilizi o parti preziose per costruire nuovi manufatti. Attenzione perché il divieto di spogliare le vecchie costruzioni è limitato all'intenzione di usarne i materiali per costruirne di nuovi, ma non per restaurare quelli esistenti e bisognosi di interventi. In più la costituzione non vieta *in toto* l'edificazione di nuovi fabbricati pubblici, ma si limita ad imporre che chi lo voglia fare investa risorse proprie senza utilizzare materiali sottratti a vecchi edifici in disuso, di fatto imponendo l'uso di materiali nuovi. Ricordo che non a caso nel 401 Onorio, in *CTh.* 15, 1, 41, aveva ricordato come i *competitores* avessero (legittimamente) occupato aree pubbliche, a loro concesse con *rescripta*, con edifici innalzati *propriis sumptibus*. Questi soggetti, dunque, avevano rispettato in pieno la regola introdotta molti anni prima.

La regola della preferenza da attribuire al restauro di quanto esistente sarà di continuo confermata anche in seguito:

*CTh.* 15, 1, 28: Impppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius aaa. Polemio praefecto praetorio Illyrici et Italiae: *Si quis novum opus in qualibet civitate sustollere audacius quam consultius molietur, de proprio se collaturum sumptus et perfecturum quod coeperit noscat. Nihil quippe dispensatoribus ex hoc usu feremus accepto, et contra officium adque ipsum iudicem auri pondo dena constringent, ut saltem metu, quod facere sponte debuerant, reficiendis vetustioribus impendant laborem.* Dat. prid. non. april. Mediolano Valentiniano a. IIII et Neoterio v. c. cons. (4 apr. 390).

Anche qui, come nella precedente disposizione, il legislatore (ufficialmente Valentiniano II che però, nel 390, aveva diciotto anni; il legislatore sarà stato piuttosto sua madre, Giustina, più che Teodosio) assegna la preferenza agli interventi conservativi degli assetti urbani preesistenti: se qualcuno vorrà iniziarne di nuovi dovrà attingere a risorse finanziarie proprie, senza quindi poter intaccare quelle pubbliche (imperiali o cittadine). Il funzionario che violerà la disposizione andrà incontro alla condanna ad una pesante multa, dieci libbre d'oro<sup>12</sup>, che colpirà anche il suo staff: *officium adque ipsum iudicem*. Può essere letta in questa disposizione l'individuazione di una responsabilità solidale dell'ufficio nella sua interezza con il suo titolare.

La legge del 376, con l'immagine del saccheggio di marmi ed il sovvertimento della struttura urbanistica che traspare da queste parole, se lette senza contestualizzarle, rischia di fornire una percezione distorta della realtà, mostrandoci città piene di rovine, abitate da genti dimentiche delle loro radici che saccheggiano le gloriose costruzioni del passato per farne calce o per rattoppare dozzinali strutture esistenti. Una rappresentazione della vita urbana tardo imperiale che a sua volta presupporrebbe una violenta cesura storica e sociale tra un passato lontano e un presente immemore che mi pare ben lontana dalla realtà storica. In realtà, è vero che, già tra la fine del III e i primi anni del IV secolo non sono rare attestazioni di spoglio e reimpiego di materiali per nuove costruzioni, come quella, databile agli ultimi anni del regno di Costantino, fra il 326 e il 333, rinvenuta a *Thubursicum Numidarum*, in Africa proconsolare [AE 1903, 97 = HD031020 (H. Niquet)] che, oltre al restauro di un impianto termale e di altri edifici, attesta la ripavimentazione di una *plateam veterem S[---] / lapide spoliata*, cioè di una piazza in precedenza completamente privata del lastricato, evidentemente per reimpigiarne altrove i materiali. Ed è anche vero che fenomeni di abbandono

<sup>10</sup> *PLRE*, s.v. Orfitus, 3, pp. 651-653.

<sup>11</sup> Terremoti: HENRY 1985, pp. 36-61; MARANO 2013, p. 24, nota 129; attività edilizia, ivi, p. 24, nota 130.

<sup>12</sup> Ricordo che sulle multe a peso si è soffermata, recentissimamente, MARAGNO 2020, pp. 483-484.

di interi quartieri cittadini iniziano a verificarsi, qua e là nell'impero già nel II secolo, come ad esempio dimostra, sul piano archeologico, lo scavo del quartiere industriale di *Baelo Claudia*, in *Baetica*, in cui alcuni edifici adibiti a *cetariae* risultano abbandonati ancora in piena età medio imperiale, alla fine del II secolo<sup>13</sup>. Questi fenomeni però vanno attribuiti a dinamiche economiche circoscritte nel tempo e nello spazio, che nulla hanno a che fare con problemi di 'decadenza': infatti le demolizioni degli antichi edifici, ancora nella seconda metà del IV secolo, non erano ancora così frequenti come lo saranno nel seguente. Anzi, siccome normative di indirizzo in tema urbanistico si affollano nei primi tempi del regno di Valentiniano I (come vedremo subito, sette costituzioni nel giro di meno di un anno e mezzo), non è mancato chi ha collegato questa produzione legislativa non alla decadenza dell'impero, ma a fatti contingenti, come la circostanza, a cui ho fatto riferimento anche sopra, dell'impressionante numero di devastanti terremoti che colpirono varie parti dell'impero nella seconda metà del IV secolo, con la connessa necessità di ricostruire impianti urbani severamente danneggiati<sup>14</sup>. Un fatto che ci dovrebbe convincere dell'ostinata resilienza della vita cittadina ancora in quel periodo, se il legislatore sentiva la necessità di predisporre quadri normativi che fissassero criteri per il reperimento delle risorse finanziarie e dei materiali necessari alla riparazione dei danni causati dagli eventi tellurici, allo scopo di riportare le condizioni della vita cittadina alla situazione preesistente alla catastrofe. Siamo cioè in presenza di un fenomeno esattamente opposto a quello della decadenza delle città: nell'impero, il IV secolo è ancora un'età cittadina.

Nel tit. 15, 1 (*de operibus publicis*) del Codice Teodosiano, emanato, come ognuno sa, nel 438, sono raccolte, tra le altre, sette costituzioni emanate da Valentiniano I tra il 24 maggio del 364 e il 6 ottobre del 365 (*CTh.* 15, 1, 11-17). Esse trattano tutte tematiche omogenee tra loro; qui ne esaminerò solo alcune. La prima viene emanata a Filippi ed è indirizzata a L. Aurelio Aviano Simmaco *praef. urb.* Valentiniano è imperatore da pochi mesi e si sta dirigendo verso la capitale occidentale, Milano<sup>15</sup>:

*CTh.* 5, 1, 11: Impp. Valentinianus et Valens aa. ad Symmachum praefectum Urbi. *Intra urbem Romam aeternam nullus iudicum novum opus informet, quotiens serenitatis nostrae arbitria cessabunt. Ea tamen instaurandi, quae iam deformibus ruinis intercidisse dicuntur, universis licentiam damus.* Dat. VIII kal. iun. Philippis divo Ioviano et Varroniano cons. (24 magg. 364).

La parte conservata di questa costituzione, fortemente massimata, vieta che a Roma i funzionari (*iudices*<sup>16</sup>) intraprendano la costruzione di nuovi edifici senza l'autorizzazione imperiale, mentre è lasciata a chi lo richieda totale libertà di ripristinare quelli che siano caduti in rovina. Chiara Corbo ha correttamente interpretato *universis* come riferito non solo ai *iudices* a cui è rivolta la prima parte della legge, ma a «chiunque ne faccia richiesta»<sup>17</sup>. Dal canto suo, Salvatore Puliatti ha, a mio parere, molto bene contestualizzato la disposizione nel solco di un ambizioso progetto portato avanti dal senato romano volto a restituire alla ex capitale il suo precedente aspetto monumentale<sup>18</sup>.

Circa due settimane dopo, trovandosi a *Naissum*, Valentiniano emana una nuova costituzione, ancora indirizzata a Simmaco:

<sup>13</sup> BERNAL CASASOLA *et alii*, 2007, pp. 385-455.

<sup>14</sup> Ad es., convincente mi pare la ricostruzione di MARANO 2013, pp. 1-54.

<sup>15</sup> La costituzione è presente, in forma manipolata, anche nel Codice giustiniano: C. 8, 11, 5 pr., Imperatores Valentinianus, Valens aa. ad Symmachum p.u.: *Intra urbem Romam veterem et novam nullus iudicum novum opus informet, quotiens serenitatis nostrae arbitria cessabunt, nisi ex suis pecuniis huiusmodi opus construere voluerit.* 1. *Ea tamen instaurandi, quae iam deformibus ruinis intercidisse dicuntur, universis licentiam damus.* d. VIII k. iun. Philippis divo Ioviano et Varroniano cons. <a 364>. A parte la forte riduzione del testo e l'aggiunta della facoltà di costruire *nova opera* alla sola condizione di impiegare risorse finanziarie proprie, è da notare che quanto nella versione teodosiana era stato disposto per la *Roma vetus*, in quella giustiniana viene esteso a quella *nova*, ovviamente Costantinopoli.

<sup>16</sup> Ricordo che nel vocabolario tardo antico *iudex*, oltre che il solito significato di soggetto deputato a conoscere e valutare una controversia nel merito emanando la relativa sentenza, è impiegato anche per designare una varietà di funzionari imperiali dotati al contempo di poteri giurisdizionali e di governo, come ha ampiamente dimostrato BARBATI 2012, pp. 243 ss.

<sup>17</sup> CORBO 2019, p. 112.

<sup>18</sup> PULIATTI 2020, p. 187.



*CTh.* 15, 1, 12: Impp. Valentinianus et Valens aa. ad Symmachum: *Horrea fiscalia apud urbem Romam nec non etiam portus in usus translata privatos cognovimus. Haec ad pristinum <statum restituere curabis. Curabis item ne in partibus Mo.> inferioribus horreorum frumenta condantur, quae natura loci et umore vitiantur. Annonas quoque horreis antiquitus deputatas hos redhibere compelles, qui eas in damna publica ausi sunt occupare, quarum substantiam enthecae populi Romani proficere praecipies. Sane quos invenies fabricarum destructionis auctores, ad reparationem necessario tenebis.* Dat. VI id. iun. Naisso divo Ioviano et Varroniano cons. (8 giu. 364).

La costituzione ha un obiettivo diverso dalla precedente, concentrandosi sugli *horrea fiscalia*. L'imperatore è venuto a conoscenza che a Roma e a Porto essi sono stati abusivamente occupati da privati. Sembra di potersene desumere un allentamento del loro controllo da parte dei funzionari statali, che hanno permesso ai privati di utilizzare i magazzini granari destinati al rifornimento dell'*annona* e gli stessi grani ivi ammassati. L'ordine dato al *praef. urbi* è quello di recuperare all'uso pubblico i magazzini (per di più curando che le granaglie non siano raccolte nelle parti inferiori degli impianti di stoccaggio, più vicine al suolo e quindi esposte alle aggressioni dell'umidità). Ma l'ultima prescrizione imperiale ci dà notizia anche di un ulteriore particolare: i magazzini avevano subito gravi danni ad opera degli occupanti, dato che parla di *destructio fabricarum*. Ovvio è allora il comando che il prefetto imponga agli autori dei danneggiamenti che ne operino il ripristino a loro spese <sup>19</sup>.

La quarta costituzione, del gennaio 365, è indirizzata al *praef. praet. per Italiam ac Inlyricum* Claudio Mamertino <sup>20</sup>:

*CTh.* 15, 1, 14: Impp. Valentinianus et Valens aa. ad Mamertinum praefectum praetorio. *Praesumptionem iudicum ulterius prohibemus, qui in eversionem abditorum oppidorum metropoles vel splendidissimas civitates ornare se fingunt transferendorum signorum vel marmorum vel columnarum materiam requirentes. Quod post legem nostram sine poena admittere non licebit, praesertim cum neque novam constitui fabricam iusserimus, antequam vetera reformentur, et, si adeo aliquid fuerit inchoandum, ab aliis civitatibus conveniat temperari.* Dat. kal. ian. Mediolano Valentiniano et Valente cons. (1 genn. 365).

Al prefetto è ordinato di impedire che i magistrati delle città più importanti saccheggino i centri più piccoli di materiali pregiati per impiegarli in nuove edificazioni non disposte dall'imperatore. Inoltre è disposto un altro limite alle iniziative edilizie locali: se in una città inizi una nuova edificazione, le altre si astengano dall'iniziarne. Questo divieto, a prima vista un po' cervellotico, è invece ben pertinente se lo si colloca nel contesto di quella emulazione tra città vicine che spingeva a impiegare sempre maggiori risorse in costruzioni che rivaleggiassero tra loro in lusso, che potevano portare le città a crisi finanziarie, imponendo tra l'altro l'interruzione dei lavori <sup>21</sup>. Ed è questo rischio che il legislatore vuole neutralizzare. E forse è proprio per spegnere queste rivalità, trasformandola in solidarietà, che qualche anno dopo lo stesso Valentiniano emana un'altra costituzione, pubblicata a Sirmio nel gennaio 374 <sup>22</sup>:

*CTh.* 15, 1, 18: Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus aaa. ad Probum praefectum praetorio: *Rectores provinciarum quodcumque opus inchoandum esse necessario viderint in aliqua civitate, id arripere non dubitent. Si civitatis eius res publica tantum in tertia pensionis parte non habeat, quantum coeptae fabricae poscat impendium, ex aliarum civitatum rei publicae canone praesument, tertiae videlicet portionis.* Proposita VII kal. feb. Sirmio Gratiano a. III et Equitio cons. (26 genn. 374).

<sup>19</sup> Non so se CARCOPINO 1910, p. 429, fosse nel giusto quando ricordava che, dal tempo di Adriano, gli *horrea fiscalia* erano stati aperti ai privati che ne avrebbero avuto la conduzione dietro il pagamento di un affitto. Se ciò è vero, è più facile capire cosa doveva essere successo a Ostia e a Porto: i privati si dovevano essere appropriati di spazi fiscali, magari abbattendo muri e ampliando abusivamente le superfici a loro disposizione. Da qui la *destructio fabricarum* ricordata nella legge.

<sup>20</sup> PLRE I, s.v. Claudius Mamertinus 2, pp. 540-541; BARNES 1992, p. 249.

<sup>21</sup> Bene su questo punto ALCHERMES 1994, 175-180; SLOOTJES 2006, pp. 83-85.

<sup>22</sup> SLOOTJES 2006, pp. 82-83, che però equivoca sulla natura delle risorse finanziarie che le città potevano usare: l'autrice parla infatti (p. 83) di «its third of the tax payment». In realtà abbiamo visto che questa *tertia pensio* o *portio* non era tratta dalle imposte percepite, ma dalle rendite dei *fundi rei publicae*. Cfr. PERGAMI 2019, pp. 211-213.

Se una *civitas*, dopo avere iniziato un'opera, fosse rimasta priva dei mezzi finanziari per completarla, i governatori provinciali avrebbero potuto intervenire, imponendo alle città vicine di fornire le risorse residue, attingendo a quel terzo delle rendite dei *fundi rei publicae* che spettava loro. Ottima la valutazione di Raffaella Biundo<sup>23</sup>, secondo cui il provvedimento doveva avere validità generale, visto che riguarda genericamente i *rectores provinciarum*, e non un particolare governatore. Io però andrei un po' avanti rispetto alla giusta osservazione della studiosa: mi pare che il carattere generale della costituzione sia evidenziato dalla circostanza che essa è inviata al *praefectus praetorio* come membro dell'apparato burocratico immediatamente sottostante all'imperatore nella scala gerarchica; sarebbe spettato a lui, in quanto funzionario preposto alle province, il compito di vigilare sull'applicazione pratica delle normative. Non mi pare però che il provvedimento del 374 sia riuscito nell'intento di porre un freno effettivo all'emulazione tra le città.

#### 4. Il problema del reperimento delle risorse finanziarie

Questi fenomeni di competizione non sono peculiari della tarda antichità, ma si legano con un filo continuo ai secoli precedenti: ed il problema è sempre costituito dal reperimento delle risorse finanziarie necessarie. E qui si apre un discorso di grandissimo interesse in riferimento alla vita delle *civitates* dell'impero, quello della destinazione di somme a scopo di evergetismo, disposta in via testamentaria.

Il problema dell'istituzione di legati *sub modo* in favore delle *civitates* offre molti spunti di riflessione al giusantichista, a partire dalla determinazione del momento storico in cui fecero la loro comparsa. Qui ovviamente non mi posso dilungare su questo affascinante problema, ma ne tratterò solo per quanto attiene al tema che sto trattando, quello cioè del reperimento delle risorse finanziarie cittadine nella tarda antichità. Già Ludwig Mitteis e poi Pasquale Voci<sup>24</sup> avevano apportato fonti a riprova della loro teoria secondo cui la concessione di un legato a favore delle *civitates* inizia già all'aprirsi del I secolo d. C., come dimostra un famoso testo di Svetonio:

Suet. Tib. 31, 1: *Iterum censente, ut Trebianis legatam in opus novi theatri pecuniam ad munitionem viae transferre concederetur, optinere non potuit quin rata voluntas legatoris esset.*

L'episodio è interessantissimo, anche data l'età in cui si svolge, quella del principato di Tiberio. Un cittadino di *Trebia* (l'odierna Trevi, in Umbria) ha dato in legato una somma di denaro per la costruzione di un teatro. I Trebiani, però, vorrebbero destinare questa somma alla *munitio* di una strada (extraurbana, dato che Svetonio usa il sostantivo *via*, che si riferisce esclusivamente alle strade esterne alle città)<sup>25</sup>. Tiberio sarebbe favorevole a questa conversione, che però viene negata<sup>26</sup>. Il rispetto della volontà del testatore è più forte della volontà del principe. Ma Settimio Di Salvo ha tratto un'altra considerazione che trovo brillante<sup>27</sup>: se il senato rigetta la richiesta, ciò non può che presupporre che la condizione finanziaria di Trebia dovesse essere ottimale.

Il testo di Svetonio prosegue con queste parole:

Suet., Tib., 31, 3: *Cum senatus consultum per discessionem forte fieret, transeuntem eum in alteram partem, in qua pauciores erant, secutus est nemo.*

<sup>23</sup> BIUNDO 2006, p. 43, nota 47.

<sup>24</sup> MITTEIS 1908, p. 198 con nota 12; VOCI 1967, p. 421.

<sup>25</sup> Non sono così sicuro di quanto afferma JOHNSTON 1985, p. 107 circa il fatto che «we cannot necessarily rely on Suetonius for precise use of legal language: this could, therefore, be a *fideicommissum*». L'argomento serve allo studioso per porre in dubbio che nell'età di Tiberio già fosse in uso attribuire legati alle *civitates*, ma non mi pare molto convincente: lo stesso Johnston ricorda (ivi, nota 29) come Andrew Wallace-Hadrill fosse convinto della precisione terminologica di Svetonio, soprattutto se si pensa agli incarichi nella cancelleria adrianea da lui ricoperti (*ab epistulis*), su cui cfr. LINDSAY 1994, pp. 454-468.

<sup>26</sup> JOHNSTON 1985, pp. 107-108; MELCHOR GIL 2009, p. 159 definisce le normative del II secolo attestate da Callistrato «*excepciones a la norma*» che disponeva il divieto di conversione del legato. A me le normative attestate da Callistrato, piuttosto che eccezioni, sembrano modifiche della disciplina, sollecitate dalle crescenti difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad alimentare l'evergetismo cittadino.

<sup>27</sup> DI SALVO 1973, p. 168, nota 232.

Può darsi che questa frase si riferisca ancora al caso dei Trebiati, ossia che il *SC* vada considerato la risposta senatoria, negativa alla richiesta del principe di «concedere» ai Trebiani la conversione del legato; ma può anche darsi che Svetonio si riferisse ad un caso diverso, dato che il cap. 31 della biografia si sofferma su circostanze nelle quali *adversus sententiam suam decerni ne questus quidem est*. In ogni caso non è il principe che decide in autonomia, come sarà invece in seguito, secondo la testimonianza di Aburnio Valente che cito tra poco, per il quale trasformare l'ultima volontà del testatore dirottando le risorse da lui riversate in un legato *citra principis auctoritatem non licet*. In questo caso è il senato a decidere, negativamente, sulla possibile conversione del legato.

Nel II secolo le cose sono molto cambiate: Callistrato, in piena età severiana, attesta che, a certe condizioni, un legato finalizzato all'edificazione di una nuova struttura cittadina avrebbe potuto essere dirottato alla manutenzione di quanto già esistente<sup>28</sup>:

Callistr., 2 *de cognit.*, D. 50, 10, 7 pr.: *Pecuniam, quae in opera nova legata est, potius in tutelam eorum operum quae sunt convertendam, quam ad inchoandum opus erogandam divus Pius rescripsit: scilicet si satis operum civitas habeat et non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur. 1. Si quis opus ab alio factum adornare marmoribus vel alio quo modo ex voluntate populi facturum se pollicitus sit, nominis proprii titulo scribendo: manentibus priorum titulis, qui ea opera fecissent, id fieri debere senatus censuit. Quod si privati in opera, quae publica pecunia fiant, aliquam de suo adiecerint summam, ita titulo inscriptionis uti eos debere isdem mandatis cavetur, ut quantam summam contulerint in id opus, inscribant.*

Il testo contiene una sorta di “dossier” di disposizioni normative, ben tre, sulle edificazioni nelle *civitates*: in primo luogo un rescritto di Antonino Pio che appare abbastanza eversivo. In esso l'imperatore dispone che, qualora in un testamento sia stato disposto un legato in favore di una città vincolandone la destinazione alla costruzione di nuovi edifici, la città beneficiata, se sia già ben provvista di edifici pubblici e abbia difficoltà nel reperire risorse finanziarie per il restauro di immobili in cattive condizioni, possa aggirare il vincolo di destinazione dirottando i fondi ad essa affidati al restauro dell'esistente, per mezzo della conversione del *modus* contenuto nella disposizione testamentaria. Il dato eversivo è appunto costituito dal fatto che la città può sovvertire la volontà che il testatore aveva riversato nel *modus*, impiegando le somme ricevute in legato per scopi diversi<sup>29</sup>. Il rescritto andava perciò ad innovare rispetto alla disciplina precedente, attestata in un frammento tratto da un'opera *de fideicommissis* di Aburnio Valente, vissuto nella prima metà del II secolo<sup>30</sup>:

Valent., 2 *fideic.* D. 50, 8, 6: *Legatam municipio pecuniam in aliam rem quam defunctus voluit convertere citra principis auctoritatem non licet. Et ideo si unum opus fieri iusserit, quod Falcidiae legis interventu fieri non potest, permittitur summam, quae eo nomine debetur, in id, quod maxime necessarium rei publicae videatur, convertere: sive plures summae in plura opera legantur et legis Falcidiae interventu id quod relinquitur omnium operum exstructioni non sufficit, permittitur in unum opus, quod civitas velit, erogari. Sed municipio pecuniam legatam, ut ex reditu eius venatio aut spectacula edantur, senatus in eas causas erogare vetuit: et pecuniam eo legatam in id, quod maxime necessarium municipibus videatur, conferre permittitur, ut in eo munificentia eius qui legavit inscriptione notetur.*

Non mi soffermerò sui sospetti che una dottrina ormai quasi secolare ha sollevato sull'autenticità del testo<sup>31</sup>: a mio parere si tratta di diffidenze eccessive. Aburnio Valente ricorda come al suo tempo il vincolo di destinazione di un legato modale, concesso ad una città per il finanziamento di spettacoli, non potesse essere da essa infranto, dirottandolo su spese diverse benché necessarie alla città, se non fosse stato munito dell'*auctoritas principis*; e l'iscrizione celebrativa sull'edificio avrebbe dovuto riportare il nome del benefattore che aveva fornito le risorse<sup>32</sup>. Tuttavia vi era solo una possibilità per la città di modificare la destina-

<sup>28</sup> Come sempre illuminante PULIATTI 2020, pp. 180-183. E già ZACCARIA 1990, p. 133.

<sup>29</sup> JACQUES 1984, p. 769; ZACCARIA 1990, pp. 129-162, qui p. 133. Più attento agli aspetti giuridici del rescritto di Antonino Pio è PULIATTI 2020, pp. 181-182.

<sup>30</sup> Su Valente cfr. CANNATA 2009, pp. 361-362.

<sup>31</sup> Mi riferisco in particolare a MESSINA VITRANO 1936, pp. 106-108.

<sup>32</sup> Cfr. le ottime considerazioni di MAGIONCALDA 1999, pp. 202-206.



zione: qualora la somma lasciata per legato alla città avesse violato la riserva agli eredi disposta dalla legge Falcidia (un quarto del patrimonio), il legato avrebbe dovuto essere ridotto fino al riequilibrio delle proporzioni tra quote ereditarie e somma destinata al legato che, in tal modo, avrebbe potuto risultare insufficiente all'edificazione disposta dal testatore: solo in questo caso la *civitas* avrebbe potuto dirottarla a quanto essa ritenesse più utile<sup>33</sup>. Lo stesso valeva se il testatore, per la costruzione di più edifici, avesse destinato più somme che superassero il limite previsto dalla legge Falcidia: se la riduzione dei legati avesse reso le somme destinate insufficienti all'edificazione di tutte le costruzioni previste, gli organi cittadini avrebbero potuto destinare le somme rimaste all'edificazione di una sola di esse, a loro insindacabile giudizio.

Forse ancor più interessante è però l'ultima parte del testo di Valente. La somma legata dal testatore è stata destinata ad una *venatio* o a *spectacula*, quindi a scopi effimeri come gli spettacoli anfiteatrali, avrebbe potuto essere dirottata su finalità più utili alla *civitas*<sup>34</sup>. Come si vede, il rispetto assoluto della volontà del testatore, espresso dal senato tiberiano, è entrato in crisi con la decisione senatoria riportata da Valente nell'ultima parte di D. 50, 8, 6.

Il problema delle conversioni delle destinazioni delle disposizioni testamentarie è molto interessante, ma qui lo devo toccare solo cursoriamente: ricordo solo che attestazioni epigrafiche dimostrano come i senati locali o gli stessi eredi, già nel I secolo d.C., non fossero alieni dal disporre delle somme legate per scopi diversi da quelli previsti dal testatore, come attesta il *decretum Tarvisianum*<sup>35</sup>, databile ancora al I secolo d.C.:

AE 2007, 614 = EDR097614 (F. Luciani): [. Ca]ssius [. filius] tes/[t]amento s[ter] / [t]ieis cc[ ] cc[ ] m[ ] cel[ ] lum fieri iussi[t]. / <sup>5</sup>[P]ecuniam here[des] / ex d[ecreto] d[ecurionum] in crypta[m] / dedere. Vale[ria ---] / uxor HS cc[ ] cc[ ] Icc[ ] / in cryptam [dedit].

Pur avendo il testatore disposto la costruzione di un *macellum*, finanziandola con ventimila sesterzi, gli eredi ne convertono la destinazione, dirottando la somma alla costruzione di una *crypta*; la moglie aggiunge a questa somma, evidentemente risultata insufficiente a finanziare il criptoportico, altri quindicimila sesterzi. Il senato locale riveste di forma giuridica questa conversione della destinazione con un proprio *decretum*, che verosimilmente sarà stato la risultante di un accordo intervenuto tra gli eredi e la curia cittadina<sup>36</sup>. Non credo, con Enrique Melchor Gil, che la conversione del legato sia stata effettuata dagli eredi del defunto «seguramente a petición de la curia»<sup>37</sup>; è molto più probabile che la decisione sia stata assunta personalmente dagli eredi e dalla curia solo formalizzata.

Ma attestazioni del genere sono molto frequenti anche nella documentazione epigrafica. Particolarmente significativa è un'epigrafe rinvenuta nelle terme di Adriano di Leptis Magna, nella quale è attestato che:

IRT 396=HD059316 (F. Bigi): Rusonianus fl[am(en)] augur Ilvir q[ui]nq[ue]n[na]lis cellam fl[rigi] darii et [---]ry / [---] rui[na] con[ ] labsas [e]x pollicitatione m[un]eris gladiato[ri] o[ ] honorem / <sup>3</sup>[quinquennialita]tis p[er]missu sacratiss[imi] pr[incipis] divi M[arci] Antonin[i] filii / a fundamentis / [---] marmoribus et co[ ] umnis exornavit stat[ua]m Aesculapii novam / [---] res[tituit] ceter[as] refe[c]it ex [multi]s aliis [m]une[ri]bus rei p[ublicae] suae conlatis.

Quindi, su permesso di Commodo, il cui nome fu eraso dalla l. 1 e sostituito con quello di *L(uci) Septimi S(epe)ri Pii Pertinacis Aug(usti)*, la *pollicitatio* della somma, da destinare all'allestimento di giochi gladiatori, fu convertita nel restauro e nell'arricchimento di una serie di edifici e nell'offerta di una nuova statua di Esculapio. Anche se siamo al di fuori della materia successoria (qui si tratta di una *pollicitatio*), l'analogia tra le due situazioni è palese. L'evergetismo non è più vincolato esclusivamente alla volontà del benefattore, ma può essere dirottato su finalità più rilevanti per la *civitas*. Sempre, però, col permesso dell'imperatore. E gli indizi che le città (almeno quelle libere, come Afrodisia in Caria) potessero stabilire

<sup>33</sup> ZACCARIA 1990, p. 133.

<sup>34</sup> Da una prospettiva abbastanza originale ha letto il testo di Valente ANEZIRI 2014, pp. 156-157. Ma cfr. anche ARCARIA 1992, p. 262.

<sup>35</sup> LUCIANI 2012, n. 39, p. 42-43.

<sup>36</sup> CRESCI MARRONE, PISTELLATO 2007, pp. 375-386; MELCHOR GIL 2009, p. 163, del quale condivido anche la lettura del rapporto fra la volontà degli eredi ed il provvedimento decurionale.

<sup>37</sup> MELCHOR GIL 2009, p. 163.

in autonomia le opere necessarie e le fonti di finanziamento sono molte: mi limito a rimandare alle lettere di Adriano scoperte ad Afrodisia, nelle quali emerge che era stato deciso di finanziare la costruzione di un acquedotto con le somme che di solito coloro che fossero stati nominati sommi sacerdoti avrebbero dovuto erogare per l'allestimento di giochi gladiatori<sup>38</sup>.

Il rescritto di Antonino Pio citato da Callistrato in D. 50, 10, 7 pr. modifica sensibilmente la disciplina sui legati ricordata da Valente, con i soli due limiti costituiti dalla presenza nella città di opere pubbliche in numero sufficiente e dalla difficoltà di reperire risorse per finanziare le manutenzioni (*si satis operum civitas habeat et non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur*). Queste due condizioni potrebbero essere una glossa aggiunta al testo del rescritto da Callistrato, come ha ipotizzato Salvatore Puliatti<sup>39</sup>, ma potrebbero essere anche parte del dispositivo normativo, in cui *scilicet* funziona come rafforzativo espresso dal giurista, volto a sottolineare la ragionevolezza delle due condizioni indicate dall'imperatore. E l'accenno alle difficoltà finanziarie che potevano giustificare la modifica della destinazione delle somme erogate nel legato conferma come già in età antonina le città dell'impero iniziassero a versare in stato di crisi finanziaria.

Ma il testo di Callistrato riporta altri due provvedimenti, che si incentrano sul contenuto necessario delle iscrizioni commemorative collocate sugli edifici: una decisione del senato, cioè ovviamente un senatoconsulto<sup>40</sup>, per la quale chi volesse abbellire una costruzione già esistente aggiungendo sull'epigrafe il proprio nome, lo potesse fare ma col divieto di eliminare quello del primo costruttore; e degli anonimi *mandata*, ossia istruzioni imperiali a governatori provinciali, nei quali era disposto che, qualora ad un'opera finanziata con denaro pubblico un privato volesse contribuire con denaro proprio, l'iscrizione apposta all'edificio riportasse il suo nome e la somma da lui spesa. Come si può vedere, il frammento di Callistrato conferma l'esistenza di parecchie problematiche di natura finanziaria che dovevano affliggere le città già nell'età di Antonino Pio, che rendevano difficile il reperimento delle risorse necessarie alle ricostruzioni di edifici danneggiati dal tempo. Si tratta di fenomeni ricorrenti nella storia urbanistica dell'impero.

E che la normativa qui ricordata dovesse essere ancora vigente nel IV secolo potrebbe essere attestato anche per via epigrafica, come dimostra un titolo da Sepino appartenente al "dossier" di Fabio Massimo, in cui il *rector Samnii* Flavio Uranio ricordò un intervento di abbellimento del *tribunal* di *Saepinum* precedentemente edificato da Fabio Massimo, ma conservandone il nome e limitandosi ad aggiungervi il suo<sup>41</sup>:

*CIL IX, 6588 = AE 1930, 120 = EDR073156 (Di Mauro): Fl(avius) Uranius v(ir) p(erfectissimus) rect(or) pr[ovinciae] / tribunal, quod minus [ex]ornatum repperit, splē[ndore] / m[a]rmarum decoravit, / curante Naeratio Constantio / patrono Saepinatium civitatis // F[abi]us Maximus v(ir) c(larissimus) a fundamentis / [tribuna]l columnatum fecit / [curante Ar]runtio Attico patrono / <sup>10</sup>[civitatum Saepina]rijum et Bovianensium.*

In questo caso, però, Uranio non si limitò ad aggiungere il suo nome all'epigrafe composta da Massimo, ma ricompose le due epigrafi in un'unica tavola, come risulta evidente dall'impaginazione (fig. 1). Il nome di Uranio ricorre nelle prime linee dell'epigrafe (ll. 1-6), che ricordano come quest'ultimo, trovando il monumento *minus [ex]ornatum*, lo avesse decorato rivestendolo di marmo, mentre quello di Fabio Massimo, che aveva eretto *a fundamentis / [tribuna]l columnatum*, segue nelle ll. 7-10. Si può dire forse che Uranio, rispettando la forma richiesta dalle normative, trovò comunque il modo di esaltare la sua opera, antepo-  
nendo nell'epigrafe il proprio nome a quello del primo costruttore.

Torniamo a Valentiniano. Il 16 febbraio 365, ancora da Milano, Valentiniano emana una nuova costituzione<sup>42</sup>:

<sup>38</sup> Sull'epigrafe di Afrodisia cfr. THORNTON 2008, p. 916; sul piano comparativo con altri *munera* cfr. RADULOVA 2017, pp. 91-101.

<sup>39</sup> PULIATTI 2020, pp. 181-182.

<sup>40</sup> ARCARIA 1992, pp. 184 ss.; LEPORE 2012, pp. 361-362 con nota 20. Dimostra totale ignoranza del sistema delle fonti del diritto TALBERT 1984 p. 405, per il quale *senatus censuit* si riferirebbe a «undated senatorial *mandata*». Il senato non poteva emanare *mandata*, che erano costituzioni imperiali, ma pronunciarsi esclusivamente per mezzo di *senatusconsulta*. L'opinione di Arcaria, secondo cui si dovrebbe trattare di una sentenza emessa dal senato in sede di appello in una causa civile, mi pare a tutt'oggi la più probabile. Su *senatus censuit* v. anche LAMBRINI 2020.

<sup>41</sup> GAGGIOTTI 1978, pp. 155-157; CAPPELLETTI 1999, pp. 29-41; SIRAGO 2000, pp. 200-201; COLEMAN 2008, pp. 31-46.



Fig. 1. *CIL IX*, 6588 = *AE 1930*, 120 = *EDR073156*.

*CTh.* 15, 1, 15: *Impp. Valentinianus et Valens aa. ad Dracontium.;* *Lex sancientibus nobis rogata est, quae iudices omnes et rectores provinciarum edicto suo adque auctoritate cohibet aliquid novi operis adripere, priusquam ea, quae victa senio fatiscerent, repararent. Quae nunc etiam credidimus repetenda.* Dat. XIII kal. mar. Mediolano Valentiniano et Valente aa. cons. (16 febr. 365).

A prima vista questa legge potrebbe apparire una mera ripetizione di altre già emanate, come un frustrante tentativo di far rispettare una legge continuamente violata; ma non è così. La legge ha un destinatario specifico, il *vicarius Africae* Antonio Draconzio. *Vicarius* era termine tecnico usato per denominare in modo abbreviato il funzionario *agens vice praefectorum praetorio*<sup>43</sup>: la costituzione, dunque, rivolge al rappresentante del *praef. praet.* in Africa l'ordine di far rispettare la legge emanata poco prima (che non mi pare, a prima vista, di poter identificare con quella indirizzata a Mamertino e contenuta in *CTh.* 15, 1, 14). Mi sembra quindi da approvare in pieno la lettura che del 'dossier valentiniano' contenuto in *CTh.* 15, 1 ha proposto Yuri Marano: le costituzioni in esame, con la reiterazione del divieto di costruire nuovi edifici e l'imposizione del ripristino di quelli esistenti, non evidenziano l'inefficacia del comando imperiale ma, al contrario, «il desiderio del legislatore di far valere un progetto legislativo unitario su tutto il territorio imperiale»<sup>44</sup>.

<sup>42</sup> GAUDEMET 1974, p. 202.

<sup>43</sup> PORENA 2003, p. 179.

<sup>44</sup> MARANO 2020, p. 119.



E non a caso la documentazione epigrafica africana di quegli anni conferma come le attività edilizie si concentrino nel ripristino di edifici caduti in rovina: mi pare esemplare in proposito l'epigrafe, trovata a Mascula, che celebra le attività edilizie del governatore della Numidia, P. Ceionio Caecina Albino <sup>45</sup>:

AE 1911, 217 = HD013157 (A. Scheithauer): *Aureis ubique temporibus dd(ominorum) nn(ostrorum) Valentiniani et Vallentis perpetuorum [Au]gg(ustorum), statum desperata recipiunt, amissa renovantur, ruinarum deformitatem decor novitlatis excludit. Iamdudum igitur thermarum aestival<sup>5</sup>ium fabulam factam depellens faciemque restituens / Publi(li)us Ceionius C(a)ecina Albinus v(ir) c(larissimus) consularis [s(ex) f(ascalis) p(rovinciae) N(umidiae)], / ad splendorem tam patriae quam provinciae restituit, l(perfectit), dedicavit[que?], omni nis[u (?) cu]rantib[us] / <sup>10</sup>Aemilio Flaviano, Fabio Pr(a)etexta[to, F]lav[i]o / Innocentio, Mario Secundino, [---E]xcusantio / fl(aminibus) b(onis) b(ene) p(er) p(etuis).*

Il *consularis* Ceionio Cecina Albino ripristina le *thermae aestivales* della città numida, ma l'iscrizione lo celebra per le sue opere che, va osservato, sono tutte connotate da verbi che rimandano ad attività di ripristino dell'esistente, *recipere* la condizione precedente e *renovare* ciò che era stato perduto.

A Cuicul lo stesso Cecina fa di più, come dimostra la serie di lapidi inserite nella basilica civile della città, che aveva rimpiazzato un precedente tempio di Saturno Frugifero:

<p>AE 1946, 107 = HD022546 (F. Feraudi): <i>Pro beatitudine ac felicitate temporum dd(ominorum) nn(ostrorum) Valentiniani et Valentis semper / Aug(ustorum) basilicam dignam coloniae / <sup>5</sup>Cuiculitanae egestis ruderibus quae ipsa iam</i></p>	<p><i>altiora essent culmi[n]ibus civitatis a fun[d]amentis construxit exornavit dedidit cavitque Publilius / Ceionius Caecina</i></p>	<p><i>Albinus v(ir) c(larissimus) consularis / sexfascalis provinciae / Numidiae curantibus / p(ie?) f(eliciter?) C(a)ecilio Patricio fl(amin) p(erpetuo) Tul(i)io / Pr(a)estantio fl(amin) p(erpetuo) Pomponio Pude(n)tiano fl(amin) p(erpetuo) Dom(itio) Rustico C(aio) S(---) Faustiano.</i></p>
--	--	---

Notiamo l'efficace iperbole delle macerie la cui altezza superava i *culmina civitatis*, che ci fornisce una fotografia impressionante dell'entità del disastro. E tuttavia la causa dei *rudera* rimossi dall'area del tempio è oggetto di una vivace discussione <sup>46</sup>. Dato che l'opera non può essere posteriore al 367, anno in cui Cecina Albino cessò dalla carica di *consularis provinciae Numidiae*, René Rebuffat identificò l'evento nel catastrofico terremoto del 365.

Si tratta di un'individuazione un po' problematica, visto che, come bene argomentò Claude Lepelley, Cuicul dista circa 1.800 Km. dal probabile epicentro del sisma, collocato nei pressi di Creta. Presentandola come pura possibilità, Yvonne Allais avanzò l'ipotesi che le massicce distruzioni subite dalla città potessero essere in qualche modo collegate ai disordini provocati dallo scontro tra cattolici e donatisti <sup>47</sup>. Anche questa mi pare una soluzione un po' debole: che Agostino, in nessuna delle sue opere, menzioni mai Cuicul come centro di disordini <sup>48</sup>, mi porta a sospettare che non vi siano stati incidenti gravi in quella città: l'Ipponense, che non si fa mai scrupolo di accusare i donatisti di tutti i peggiori misfatti, non si sarebbe certamente fatto sfuggire l'occasione di gettare ulteriore discredito su di loro. La descrizione dei gravi danni sicuramente sofferti dal tessuto urbano di Cuicul sembra meglio adattarsi ad un terremoto, che però non può essere quello argutamente definito «seisme cosmique» del 365 <sup>49</sup>: si sarà trattato perciò di un fenomeno tellurico grave, ma localizzato nell'area meridionale della provincia.

<sup>45</sup> Su cui *PLRE* I, v. Publilius Ceionius Caecina Albinus, pp. 34-35. Fondamentale è stata la rilettura dell'epigrafe da parte di MARCILLET-JAUBERT 1987, n. XXII, p. 222; LEPELLEY 1999, p. 239.

<sup>46</sup> REBUFFAT 1980, p. 313. LEPELLEY 1984, che accettò la critica già formulata da BLANCHARD-LEMÉE 1983. Scettiche sull'identificazione proposta da Rebuffat si dichiarano anche, adesso, FERDI, HARBI 2014, p. 282.

<sup>47</sup> ALLAIS 1971, pp. 118-119.

<sup>48</sup> Ho verificato questa affermazione sulla banca dati <http://www.augustinus.it/>, che contiene gli *opera omnia* dell'Ipponense: alla *query* "Cuicul" il potente motore di ricerca non riporta alcun risultato (consultato il 20/12/2021). Neanche Ottato di Milevi cita Cuicul come teatro di disordini nella sua opera antidonatista: il nome della città, infatti, non ricorre nell'*Index nominum et rerum* dell'ed. Ziwsa.

<sup>49</sup> Sul punto cfr. la critica radicale di JACQUES, BOUSQUET, 1984, pp. 423-461.

Qualunque sia la causa del disastro, che interessò ampie porzioni della città, con distruzioni estese in tutto il tessuto urbano, Cuicul viene ricostruita, il *cardo* ovest 1 e parte del decumano nord vengono ripavimentati riutilizzando iscrizioni provenienti dal vecchio foro, ed anche per altri edifici sono reimpiegati materiali tratti da quei *culmina* di rovine che Cecina Albino si gloria di aver rimosso: insomma, *spolia* sono reimpiegati per restaurare *loca publica*, in piena concordanza con gli ordini imperiali. Ciò dimostra, credo, due fenomeni un po' contraddittori tra loro: per un verso la capacità di una comunità di risollevarsi da una catastrofe, la sua resilienza di fronte alla distruzione; e per un altro l'obliterazione di vecchi spazi cittadini, evidentemente troppo danneggiati per essere ricostruiti.

Il 15 marzo 365, un mese dopo avere emanato *CTh.* 15, 1, 15, Valentiniano emana a Senigallia un'altra costituzione, indirizzata nuovamente a Claudio Mamertino, che esplicitamente conferisce al prefetto la competenza di bloccare le iniziative di nuove costruzioni, fatte salve quelle funzionali al *cursus publicus* (gli *stabula*), di cui Mamertino si era già occupato anni prima, sotto Giuliano, come dimostra *CIL* V, 8987 = EDR097709 (L. Calvelli). Invece è concesso di usare materiali preziosi provenienti da edifici andati in rovina (*senium temporis sentiunt*) per restaurare altri edifici. Un provvedimento che non tarderà molto (sette mesi), ad essere applicato nella pratica, come dimostra un'altra legge di Valentiniano, l'ultima del "dossier", diretta ad un governatore provinciale, il *consularis Piceni*, anche lui chiamato Valentiniano<sup>50</sup>:

*CTh.* 15, 1, 17: Imppp. Valentinianus et Valens aa. ad Valentinianum consularem Piceni: *Si quid sinceritas tua his urbibus, quibus praeest, putaverit deferendum, instaurare antiquum opus rectius poterit quam novum inchoare. Sane si quid reparationi alicuius operis postulandum erit, non in pecunia, sed in ipsis speciebus postulare te par est. Si loca aliqua indigent novis stabulis aut horreis, videris exaedificare etiam, si emolumenta publica adverteris postulare.* Dat. prid. non. octob. Valentiniano et Valente aa. cons. (6 ott. 365).

Si tratta di un'epistola imperiale ad un governatore provinciale (il *consularis Piceni*) che in sostanza riproduce a livello locale le disposizioni dirette al *praef. praet.* Mamertino contenute in *CTh.* 15, 1, 14, ossia la preferenza da accordare al restauro degli edifici esistenti rispetto all'edificazione di fabbricati nuovi; e compresa la deroga al divieto di nuove costruzioni costituita dalla possibilità di apprestare nuove stalle e nuovi granai. La cost. 17 si può sovrapporre esattamente alla 14. Per i restauri il governatore avrebbe potuto chiedere ai privati di collaborare fornendo direttamente i materiali da costruzione, e non denaro. Quest'ultimo avrebbe potuto essere impiegato attingendo alle casse statali solo per la costruzione di stalle o magazzini. Rita Lizzi<sup>51</sup> afferma che l'uso del denaro pubblico avrebbe dovuto essere sottoposto alla preventiva autorizzazione imperiale. Per la verità la necessità di ottenere questa autorizzazione non è esplicitamente affermata nel testo legislativo; tuttavia, poiché l'imperatore subordina l'uso del denaro al fatto che il console si premuri di chiederlo (*emolumenta publica adverteris postulare*), pare inevitabile dedurre che questa richiesta dovesse essere rivolta all'imperatore. La congettura della studiosa è pertanto del tutto centrata.

Com'è noto, Ammiano fornisce un chiaro esempio di prefetto dell'Urbe formalmente del tutto rispettoso dell'ordine imperiale di esigere dai privati contribuzioni *in speciebus*, ma con condotte materiali quanto meno spregiudicate, ben descritte dallo storico antiocheno in relazione all'attività edilizia del prefetto C. Ceionio Rufio Volusiano, *signo* Lampadio (27, 3, 5-10), su cui ha scritto ottime osservazioni, anche col proficuo incrocio di fonti storiche e costituzioni imperiali, Maurizio Colombo nel 2008<sup>52</sup>. Particolarmente rilevanti sono i paragrafi 7 e 10 del cap. 27, 3:

Amm. Marc., 27, 3, 7: *vanitatis autem eius exemplum, ne latius evagemur, hoc unum sufficet poni leve quidem sed cavendum iudicibus. per omnia enim civitatis membra, quae diversorum principum exornarunt inpensae, nomen proprium inscribat, non ut veterum instaurator sed conditor. quo vitio laborasse Traianus dicitur princeps, unde eum herbam parietinam iocando cognominarunt. [...] 10. aedificia erigere exoriens nova, vel vetusta quaedam instaurans, non ex titulis solitis parari iubebat inpensas sed, si ferrum quaerebatur aut plumbum aut aes aut quicquam simile, apparitores inmittabantur, qui velut ementes diversa raperent species, nulla pretia persolvendo, unde accensorum iracundiam pauperum damna deflentium crebra aegre potuit celeri vitare digressu.*

<sup>50</sup> Esatti rilievi su questa fonte ha proposto ALCHERMES 1994, p. 173.

<sup>51</sup> LIZZI TESTA 2004, p. 70 e nota 170.

<sup>52</sup> COLOMBO 2008.



Lampadio, in qualità di *praefectus urbi*, progetta un grande rinnovamento edilizio della capitale: tra l'altro, per via epigrafica, sappiamo anche che fece restaurare, su ordine imperiale, le sponde e i *tredecim pontes* di Roma bisognosi di lavori urgenti e *publica dispen/dia requirebant* [CIL VI, 40793 = EDR075981 (A. Ferraro), ll. 5-6]. Ma usa metodi spregiudicati: secondo Ammiano, non solo nelle epigrafi dedicatorie trasforma semplici restauri di edifici già esistenti in nuove edificazioni da lui promosse, ma non paga neanche i fornitori dei materiali da costruzione, generando una profonda avversione che sfocia in tumulti<sup>53</sup>. La già citata legge contenuta in *CTh.* 15, 1, 17, indirizzata nell'ottobre 365 al *consularis Piceni* Valentiniano sarà servita proprio ad evitare, in futuro, atti di concussione come quelli lamentati dai fornitori romani.

## 5. Le città nel IV secolo: abbandoni e resilienze

C'è un filo comune che lega tra loro queste costituzioni di Valentiniano: è la logica della conservazione a scapito del rinnovo delle strutture urbane, anche allo scopo di non disperdere denaro pubblico in opere inutili o che, dopo essere state iniziate, non venissero portate a termine, magari per l'esaurimento delle risorse disponibili<sup>54</sup>. Emerge quindi in esse anche una prospettiva di prudenza finanziaria finalizzata ad evitare sprechi di risorse, una costante della produzione legislativa occidentale degli ultimi decenni, ma che compare spesso anche nella più ricca e solida parte orientale. Le costituzioni che indicano dove reperire le fonti di finanziamento per la ricostruzione e il restauro conservativo dei monumenti sono infatti numerose tra la fine del IV e il V secolo. Vediamone rapidamente alcune particolarmente significative.

Nel 395 l'imperatore Onorio emana a Milano una costituzione indirizzata al *comes sacrarum largitionum* Eusebio<sup>55</sup>:

*CTh.* 15, 1, 32: Imppp. Arcadius et Honorius aa. Eusebio comiti sacrarum largitionum. *Ne splendidissimae urbes vel oppida vetustate labantur, de redivibus fundorum iuris rei publicae tertiam partem reparationi publicorum moenium et thermarum subustioni deputamus.* Dat. XI. kal. iul. Mediolano, Olybrio et Probino coss. (21 giu. 395).

L'istruzione inviata al 'ministro delle finanze' Eusebio<sup>56</sup> riguarda due oggetti: la modalità del reperimento delle risorse finanziarie e la loro destinazione. I redditi dei *fundi rei publicae*, com'è noto, dovevano essere ripartiti secondo una proporzione di 2/3:1/3 tra le casse imperiali e quelle cittadine, come aveva stabilito Valentiniano e come sappiamo da un'istruzione da lui inviata da Magonza al governatore dell'Africa nel 374 (o 375)<sup>57</sup>:

*CTh.* 4, 13, 7: Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus aaa. ad Constantium proconsulem Africae: *Ex redivibus rei publicae omniumque titulorum ad singulas quasque pertinentium civitates duae partes totius pensionis ad largitiones nostras perveniant, tertia probabilibus civitatum deputetur expensis.* Dat. vii id. sept. Mogontiaci p. c. Gratiani a. III et Equiti v. c. cons. (7 sett. 375 [374]).

Jean Durliat ha finemente interpretato questa disposizione come avente ad oggetto non solo le entrate fiscali (*reditus rei publicae*), ma anche i *vectigalia* cittadini, adombrati nel termine *tituli*<sup>58</sup>. Valentiniano aveva disposto che il terzo di queste entrate restasse a disposizione delle città per le spese, qualunque esse fossero, che queste avessero approvato (*probabilibus expensis*). Ora, nella costituzione di Onorio riportata

<sup>53</sup> Rita Lizzi non è impressionata dalle parole di Ammiano; l'analisi puntale dell'attività del *praef. urb.* la porta infatti a rovesciare totalmente la valutazione ammiana: LIZZI TESTA 2004, pp. 65-66. Il fatto che *CTh.* 15, 1, 11, che la studiosa apporta (ivi, p. 66, nota 154) come prova dello scrupoloso rispetto delle indicazioni imperiali da parte di Volusiano, sia stata emanata «proprio a ridosso della prefettura di Volusiano Lampadio» potrebbe, al contrario, dimostrare che Volusiano *non* si era attenuto pienamente alle istruzioni imperiali, benché, come afferma giustamente Lizzi, non si fosse mai azzardato ad omettere i nomi degli imperatori sulle epigrafi degli edifici. Non è questa la scorrettezza del prefetto (anche se è soprattutto su questo che si appunta il dito accusatore di Ammiano), ma l'aver eretto edifici nuovi, per di più estorcendo i materiali ai fornitori.

<sup>54</sup> Un problema su cui si è soffermata MALAVÉ OSUNA 2008, pp. 111-142.

<sup>55</sup> MECCELLA 2015, pp. 51-83.

<sup>56</sup> Su cui cfr. PLRE, s.v. Eusebius 32, I, pp. 306-307.

<sup>57</sup> Ottime riflessioni sul punto in DELMAIRE 1989, pp. 276-279.

<sup>58</sup> DURLIAT 1997, pp. 154-155.

in *CTh.* 15, 1, 32, fermo l'obbligo del versamento dei due terzi dei redditi dei *fundi* cittadini alle casse statali, la destinazione del terzo che rimane nelle casse cittadine è vincolata alla *reparatio* dei *publica moenia* ed alla *subustio* delle terme cittadine, quindi con una sensibile restrizione rispetto alle più vaghe «spese approvate delle città» menzionate in *CTh.* 4, 13, 7.

A proposito del riferimento alle terme contenuto nella legge onoriana, non è mancato chi ha creduto che il riferimento presente in questa legge vada interpretato come «riparazione delle terme»<sup>59</sup>. Se ci atteniamo al valore letterale del testo, i proventi non servivano alla riparazione, ma alla *subustio* delle terme, ossia al riscaldamento dell'acqua. Il costo di gestione di questa attività fondamentale era sicuramente alto: l'editto di Diocleziano riporta i prezzi massimi del trasporto della legna<sup>60</sup>; si tratta di prezzi calmierati, perciò il costo di mercato doveva essere sicuramente più alto, e la tassa di ingresso agli impianti termali non doveva essere sufficiente a coprire i costi<sup>61</sup>. Incidentalmente, è emblematico il destino dell'editto diocleziano in molte città: sia a Tolemaide in Cirenaica, sia ad Afrodisia sul Meandro le copie furono fatte a pezzi nel V secolo e riusate a Tolemaide per ripavimentare il portico della grande via monumentale, ad Afrodisia come materiale da costruzione per edifici privati.

E torniamo ai *moenia* di *CTh.* 15, 1, 32. Secondo Gianluca Soricelli<sup>62</sup> essi non saranno da interpretare nel ristretto significato di 'mura cittadine', ma secondo un senso molto più ampio, ricomprensivo in generale gli edifici pubblici. Particolarmente convincente per escludere che il significato sia 'mura cittadine' mi sembra l'argomento riguardante le mura di *Allifae*, risalenti alla seconda metà del I secolo a.C., che non mostrano segni di interventi tardoantichi. Pertanto l'epiteto di *conditor moenium publicorum*, dato a Fabio Massimo dagli Allifani in *CIL IX*, 2337 = EDR131246 (Camodeca), non dovrebbe riferirsi alle mura, ma proprio alle costruzioni da lui fatte ricostruire dopo la loro distruzione.

Si tratta di un fenomeno che vediamo attestato spesso nelle testimonianze epigrafiche, come in alcune delle iscrizioni che compongono il corposo "dossier" di Fabio Massimo, *rector* della provincia del *Samnium*, e databile in un anno compreso tra il 352 e il 357:

*CIL IX*, 2639 = EDR127799 (L. Calvelli): *Fabio Maximo / v(iro) c(larissimo) / instauratori / moenium / <sup>s</sup>publicorum / ordo et populus / curante Aurelio / Pauliniano cura/[t]ore et patrono.*

Il probabile collegamento fra le testimonianze epigrafiche lasciate nel Sannio di metà IV secolo da Fabio Massimo, provenienti da Isernia, da *Iuvanum* e da Sepino, e il devastante terremoto del 346 induce a pensare che i *moenia* fossero edifici cittadini, come ad *Allifae* [*CIL IX*, 2337 = EDR131246 (G. Camodeca)], dove egli è definito *conditori moenium publico/rum*, e a *Iuvanum* [*CIL IX*, 2956 = EDR131204 (P. Porena)], della quale egli era *patronus*, che lo celebra come *restauratori / <sup>s</sup>moenium publico/rum*.

Il problema del reperimento delle risorse finanziarie per la riparazione degli edifici non tocca solo l'Ocidente, come dimostra la grande iscrizione da Efeso, che ricorda come Valente avesse concesso fondi per<sup>63</sup>

*IEph 42 = FIRA I<sup>2</sup>, 108 = HD021695 (H. Niquet), ll. 3-4: a foedo / [recenti]um squalore ruinarum in antiquam sui faciem nova reparatione consurgere.*

Il [*recens*] *foedus squalor* in cui erano caduti gli edifici cittadini fu collegato, ad esempio da Schulten e da Heberdey, a qualche terremoto, come quello che aveva devastato ampie porzioni dell'Oriente nel 368<sup>64</sup>. I dubbi sollevati da Clive Foss già nel 1979 mi sembrano però convincenti<sup>65</sup>: i danni sono provocati dalla

<sup>59</sup> PULIATTI 2020, p. 190: «restauro delle mura e delle terme».

<sup>60</sup> Per i calcoli rimando all'imprescindibile BLYTH 1999, p. 95.

<sup>61</sup> Ottime valutazioni quantitative sono proposte da DAŞBACAĞ 2010, pp. 67-70, sopr. pp. 67-68; e da ROOK 2019, pp. 35-38.

<sup>62</sup> SORICELLI 2009, pp. 251-252, con nota 30, con ampio apparato di fonti teso a dimostrare che *moenia* poteva significare appunto 'edifici' e non 'mura cittadine'. I dati archeosismologici del terremoto del 346 sono analizzati, anche con l'ausilio delle testimonianze epigrafiche, da GALADINI, GALLI 2004, sopr. p. 889.

<sup>63</sup> SCHULTEN 1906, pp. 40-64; HEBERDEY 1906, pp. 182-192.

<sup>64</sup> SCHULTEN 1906, pp. 404; 57; HEBERDEY 1906, p. 183. Quest'ultimo però non concordava con Schulten nel ritenere la legge di Valente come una semplice esecuzione della costituzione di Valentiniano contenuta in *CTh.* 15, 1, 33, perché ha contenuto diverso. E la critica di Heberdey mi pare corretta. Anche DUBOULOZ 2012, pp. 129-147, qui pp. 137-138, e fatto proprio da MALAVÉ OSUNA 2018, pp. 207-208.

<sup>65</sup> FOSS 1979, pp. 188-190.

vetustà degli edifici e dall'assenza di interventi di manutenzione, non da terremoti che non risulta abbiano particolarmente colpito Efeso. Com'è noto, il documento epigrafico testimonia anche le malversazioni degli *actores* sui redditi dei *fundi rei privatae* che l'imperatore aveva attribuito alle città della provincia *Asia* come concessione, definita da Heberdey come un «kaiserlicher Liberalitätsact». Anche su questo punto, come si vede, Oriente ed Occidente si somigliano molto.

## 5. Defunzionalizzazione degli spazi urbani

Col passare degli anni i processi di privatizzazione delle aree pubbliche diventano inarrestabili, soprattutto ad opera del personale militare e della burocrazia. Onorio si arrende all'evidenza. Abbiamo già visto, all'inizio, come nel 400 egli, con *CTh.* 10, 3, 5, avesse concesso il *ius perpetuum* sugli edifici e sui *loca publica* a membri dei *collegia* e dei *corpora* cittadini, dietro pagamento di un canone. Un quarto di secolo dopo, nel 423, l'imperatore va molto oltre nelle concessioni <sup>66</sup>:

*CTh.* 2, 23, 1: Impp. Honorius et Theodosius aa. Crispino comiti et magistro equitum. pr. *Quisquis armatae militiae stipendiis communitus in solo publico vel aedificium aliquod construxerit vel septis quibuslibet spatia certa concluderit, perpetuo iure et firmo dominio eadem ex nostra generali auctoritate possideat, nec per surreptionem aliquis postea eadem loca a nostra clementia audeat postulare.* 1. *Illud quoque sancimus, si quisquam militum simili condicione ante hoc tempus loca publica possidenda detinuit, ac postea eadem per alias competitionum nebulas detectus fuerit amississe, reformari eadem; ita tamen, si probatum fuerit, a nullo antea possessum solum hac, qua ostendimus, a milite ratione detentum: vel si, in alios forte eorum militum voluntate translatum fuisse, quod tenuerant, potuerit edoceri.* 2. *Ne quis sane post hanc definitionem nostri numinis surripiendo postulare audeat haec spatia, de quibus praesens oraculi nostri forma comprehendit, poenam viginti librarum auri iubemus adscribi.* Dat. V. kal. mart. Ravenna, Asclepiodoto et Mariniano coss. (25 febb. 423).

La costituzione ha come destinatari i membri del ceto militare; e il fatto che puntualizzi che si debba trattare di soggetto *stipendiis communitus*, ossia di persona che riceve il soldo militare, mi porta a ritenere che, a meno di pensare ad un pleonasma retorico (che tenderei ad escludere: in definitiva si tratta di un testo legislativo, non di un'orazione), il legislatore si rivolgesse a militari ancora in servizio attivo, e non in congedo. Dunque i membri delle forze armate che abbiano occupato suolo pubblico con propri edifici o abbiano delimitato aree pubbliche recintandole potranno possedere quanto hanno occupato. Gli storici del diritto hanno a lungo dibattuto sulla natura di questo diritto concesso dall'imperatore: è una proprietà piena? In effetti il tono altisonante del legislatore, *perpetuo iure et firmo dominio eadem [...] possideat*, non riesce a celare l'ambiguità di fondo del titolo di appartenenza, che è una cifra costante, e interessantissima, del diritto tardo antico: in diritto classico possedere la piena proprietà sarebbe un ossimoro, dato che si poteva avere o la proprietà o il possesso, nel senso che i due titoli erano incompatibili. Per questo la dottrina attuale ha accettato l'ipotesi formulata nel 1962 da Carlo Augusto Cannata secondo cui i beneficiari della legge onoriana avrebbero goduto di un diritto quasi pieno, ma non della proprietà: si sarebbe trattato, piuttosto, di un diritto di superficie <sup>67</sup>. Ora, a me pare che, se il legislatore vieta ad eventuali *competitores* di intromettersi nel rapporto tra i *milites* e le aree pubbliche che hanno occupato, e non solo, ma che, se

<sup>66</sup> CANNATA 1962, pp. 173 ss.; MAROTTA 2015, p. 149, nota 106. Non sono del tutto sicuro che la costituzione abbia ad oggetto terre letiche: le espressioni usate nella costituzione (*loca, spatia*) potrebbero essere perfettamente adatte non solo a terre rurali, ma anche ad aree pubbliche cittadine occupate da militari. E non sono sicuro neanche che i beneficiari delle disposizioni onoriana fossero barbari stanziati all'interno del territorio imperiale o, più generalmente, semplici beneficiari privati delle munificenze imperiali.

<sup>67</sup> CANNATA 1962, pp. 179 s., ove il compianto studioso affermava giustamente come il legislatore, con quella formula, non intendesse qualificare il rapporto giuridico su quelle aree in modo preciso. Un po' meno convinto mi lascia invece il rilievo di p. 180: «il rapporto in questione non è sentito come proprietà; il suolo è pubblico, e nulla nella legge lascia supporre che in seguito all'occupazione esso diventi privato. Anzi, ove l'imperatore diffida altri dal chiedere in concessione le stesse terre, lascia intendere che una nuova assegnazione sarebbe *de iure* possibile». Cfr. anche SITZIA 1979, p. 63. Anche SCIORTINO 2007-2008, p. 256 con nota 155 accetta la teoria di Cannata.

qualcuno prima abbia occupato un'area e poi ne sia stato espulso, sia reintegrato nel suo diritto, ciò non può significare altro che costui ha, sull'area occupata, un titolo pieno e valido *erga omnes*. È la denominazione giuridica a mutare, dato che il rapporto non è più chiamato *dominium ex iure Quiritium*, ma la sostanza è quella di un diritto reale molto simile ad una proprietà piena <sup>68</sup>.

Oltre ad un sempre minor controllo dell'imperatore sulle condotte dei militari, la costituzione onoriana conservata in *CTh.* 2, 23, 1 ci mostra in controluce un processo di destrutturazione degli spazi pubblici che pare ormai inarrestabile: questi vengono occupati, racchiusi da *septa*, recinti che possono essere di materiali i più vari, primitive staccionate lignee o separazioni di pietra.

Si tratta di un fenomeno ben noto anche in Oriente, come dimostra una costituzione emanata da Teodosio II il primo novembre 439, ed indirizzata a Fl. Tauro Seleuco Ciro, che però, al contrario dell'acquiescenza occidentale, cerca di stroncare il fenomeno:

C. 8, 11, 20: Imp. Theodosius, Valentinianus AA. Cyro p(raefecto) u(rbi): *Qui sine auctoritate divini rescripti ad iudicium tuae celsitudinis destinandi angiportus integros vel partes suis domibus incluse- rint seu porticus usurparint, procul dubio iura pristina sacratissimae reddere civitati iubemus: multa auri quinquaginta librarum non defutura, si quis posthac in similem audaciam prodire temptaverit.* D. k. nov. Theodosio a. XVII et Festo cons. <a 439>.

L'imperatore intende schiacciare con la massima severità l'occupazione abusiva di luoghi pubblici, come l'inclusione di *angiportus* all'interno di case private o l'occupazione di porticati. Ciro, a cui è inviata la legge, è nel 439 contemporaneamente *praefectus urbi Constantinopolitanae* e *praefectus praetorio orientale* <sup>69</sup> (è in questa seconda veste che riceve un'importante costituzione a tutela delle strutture dell'acquedotto di Adriano che riforniva Costantinopoli, *CTh.* 11, 43, 5).

Ma la defunzionalizzazione degli spazi urbani che traspare da questa costituzione non è fenomeno peculiare della tarda antichità, dato che se ne hanno esempi già in piena età classica, come dimostra, ad esempio, questo rescritto di Alessandro Severo del 224 <sup>70</sup>:

C. 8, 10, 2: Imp. Alexander A. Diogeni: *Negotiandi causa aedificia demoliri et marmora detrahare edicto divi Vespasiani et senatus consulto vetitum est. ceterum de alia domo in aliam transferre quaedam licere exceptum est: sed nec dominis ita transferre licet, ut integris aedificiis depositis publicus deformatur adspectus.* PP. XI k. ian. Alexandro a. cons. <a 222>.

Vedremo tra un attimo a quali provvedimenti si riferisse l'imperatore nel citare l'editto di Vespasiano e il s.c. Qui importa osservare che, se da un lato egli conferma la vigenza delle disposizioni esistenti in materia di demolizioni di fabbricati per far commercio dei materiali preziosi (i *marmora*), dall'altro indica un'eccezione: è lecito trasferire materiali da una casa ad un'altra, a condizione che la demolizione della prima non sia così radicale da generare una situazione di degrado urbano a causa delle macerie. È solo un'eccezione; ma si sa che spesso una deroga è una sorta di cavallo di Troia che, in prospettiva, allarga progressivamente le maglie dei divieti. E infatti, due anni dopo, Alessandro emana un rescritto:

C. 8, 10, 3: Imp. Alexander Severus a. Apro evocato: *An in totum ex ruina domus licuerit non eandem faciem in civitate restituere, sed in hortum convertere, et an hoc consensu tunc magistratuum non prohibentium, item vicinorum factum sit, praeses, probatis his quae in oppido frequenter in eodem genere controversiarum servata sunt, causa cognita statuet.* PP. VII k. april. Iuliano et Crispino cons. <224>.

Il rescritto è inviato in provincia: la menzione del *praeses* che deve pronunciarsi *causa cognita* è sul punto determinante. Ricordo che *hortus* in latino non significa 'orto' nel senso moderno del termine, ma

<sup>68</sup> Mi pare che sia la conclusione a cui giunge anche SCIORTINO 2007-2008, p. 266: «un diritto (*perpetuo iure et firmo dominio*), molto probabilmente non di proprietà, ma di natura reale a carattere dominicale».

<sup>69</sup> *PLRE* II, v. Cyrus 7, pp. 336-339.

<sup>70</sup> A questo rescritto va sicuramente aggiunto quello conservato in C. 8, 52, 1, Imp. Alexander Severus a. Apro Evocato: *Praeses provinciae probatis his, quae in oppido frequenter in eodem genere controversiarum servata sunt, causa cognita statuet. nam et consuetudo praecedens et ratio quae consuetudinem suasit custodienda est, et ne quid contra longam consuetudinem fiat, ad sollicitudinem suam revocabit praeses provinciae.* PP. VI k. april. Iuliano et Crispino cons. <a 224>. L'identità del destinatario e la circostanza che l'inizio del rescritto sia identico alla parte finale di quello di C. 8, 10, 3, rende sicuri dell'identità della legge. La diversità di data (6 aprile invece di 7 in C. 8, 10, 3) sarà da attribuire ad un errore di un copista. Fondamentale VACCA 2017, p. 56.



‘edificio con giardino’<sup>71</sup>. La situazione che ha determinato l’emanazione del rescritto deve aver visto la demolizione di un edificio privato, trasformato in *hortus*, forse dallo stesso *evocatus Aper* a cui è diretto il rescritto; dopo di che deve essere insorta una controversia sulla liceità di questa trasformazione. L’imperatore intende fornire al giudice una serie di indicazioni operative su come giungere alla decisione, che dovrà fare seguito ad un’analisi nel merito che tenga conto di una serie di parametri esattamente fissati: il consenso dei vicini e quello dei magistrati sono al primo posto; e questo rende altamente improbabile che la contestazione sia stata mossa dagli stessi organi cittadini. Se fossero stati questi ultimi a contestare la liceità della demolizione, l’assenza dell’approvazione sarebbe *in re ipsa*. Inoltre il governatore, in veste di giudice, dovrà verificare i precedenti giudiziari locali in materia. Letizia Vacca ha (come al solito) centrato il pieno il problema quando, a proposito del nostro rescritto, ha osservato che «non sono i giudicati la prova della consuetudine [...], ma è piuttosto la consuetudine ad essere costituita dai giudicati»<sup>72</sup>. In altre parole, qui sembra fare una timida apparizione il principio del valore del giudicato come precedente giudiziale.

Il rescritto severiano non ha sicuramente consentito la ‘ruralizzazione’ di uno spazio urbano, ma la sua rifunzionalizzazione, mediante la demolizione dell’edificio in totale rovina e la trasformazione dell’area così ricavata in spazio verde. Tuttavia è evidente anche che abbiamo qui un caso in cui l’imperatore autorizza un radicale mutamento di destinazione di uno spazio urbano, consentendo non un semplice restauro conservativo di un edificio in completa rovina, ma proprio una sua radicale demolizione e sostituzione con un apprestamento nuovo. Qualche scricchiolio nella difesa a oltranza della conservazione delle strutture urbane appare dunque già nei primi decenni del III secolo. In realtà una città è un organismo in perenne trasformazione, le cui strutture sono sottoposte a continui processi di mutamento che gli organi di governo devono bilanciare con la necessità di mantenere un aspetto decoroso e rispettoso dei monumenti del passato. Non mi pare quindi necessario intravedere in questo provvedimento una sorta di prodromo della decadenza delle città.

Su questa base non ci si stupirà neanche che interventi imperiali su questo tema siano stati emanati già nel primo impero. Che due provvedimenti come il s. c. Osidiano e quello Volusiano, emanati al tempo di Claudio (nel 47) il primo e di Nerone (56) il secondo, siano stati esposti ad Ercolano non può sorprendere. Voglio ricordare che il s. c. Volusiano aveva indicato una deroga all’assoluto divieto di demolire gli edifici per trarne materiali da costruzione espresso nel precedente Osidiano. Infatti, in quest’ultimo era stabilito che:

*CIL X, 1401 = EDR150492 (G. Camodeca), ll. 10-13: si quis negotiandi causa / emisset quod aedificium, ut diruendo plus acquireret quam / quanti emisset, tum duplam pecuniam, qua mercatus eam rem lesset, in aerarium inferri.*

E la vendita sarebbe stata nulla. In deroga, il s. c. Volusiano si era pronunciato, nel 56, in un caso molto particolare riguardante una località situata nel territorio di Modena, i *Campi Macri*<sup>73</sup>, anteriormente adibita a luogo di mercato, ma attualmente, al tempo di Nerone, abbandonata da lungo tempo e con gli edifici ormai in rovina. Il senato aveva concesso, come misura *una tantum*,

*ivi, l. 37: ne quid / fraudi multae poenae(ue) esset Celsiliae si ea aedificia de quibus in hoc ordine actum / esset aut demolita fuissent aut ea conditione sive per se sive cum agris vendi<sup>40</sup> disset ut emptori sine fraude sua ea destruere tollereque liceret.*

Quindi Alliatoria Celsilla avrebbe potuto definitivamente demolire le rovine e portar via i materiali ancora utilizzabili, in deroga al divieto disposto nel precedente s. c. Osidiano.

Il dato più interessante per i fini che qui mi propongo è che i due senatoconsulti siano stati ritrovati, incisi insieme sulla stessa tavola (come è noto, ora purtroppo perduta), come a volerne fare una sorta di “dossier” di leggi urbanistiche, in un luogo tanto lontano dal Modenese come Ercolano. Loredana Cappelletti, sulla scia di una cospicua linea interpretativa, ha giustamente connesso la provenienza ercolanese del testo

<sup>71</sup> Così, bene, anche FASOLINO 2020.

<sup>72</sup> VACCA 2017, p. 56, che così prosegue: «Questa concezione implica una valutazione delle precedenti sentenze, in quanto rivelatrici di una prassi interpretativa, che [...] non si riferisce solo alla legge in senso stretto, ma ai principi regolatori, interni all’ordinamento stesso».

<sup>73</sup> Sui *Campi Macri*, citati anche da Strabone (V, 1, 11) in un passo forse desunto da Posidonio, e sulla loro rilevanza nell’economia locale (e non solo, come attesta Varr. *r. r. 2, praef. 6*, che descrive l’amico Turrano Nigro come colui *qui vehementer delectaris pecore, propterea quod te empturientem in campos Macros ad mercatum adducunt crebro pedes*), cfr. ORTALLI 2012, pp. 195-211. E già prima BONETTO 2004, pp. 57-66.



alla cornice normativa all'interno della quale si stava muovendo la ricostruzione della città dopo il terremoto del 62<sup>74</sup>. Una demolizione *lucris causa* è consentita se l'edificio sia talmente in rovina da renderne impossibile la ricostruzione: in tal caso la totale demolizione e il riuso dei materiali altrove non avrebbe costituito violazione del s. c. Osidiano<sup>75</sup>. Mi pare evidente che i due provvedimenti senatori siano stati incisi insieme allo scopo di rendere pubblica alla cittadinanza ercolanese la regola (s. c. Osidiano) e la deroga (s. c. Volusiano). Dirò di più: la deroga costituita dal Volusiano, sul piano delle fonti, appare fondata su un principio analogico. Il Volusiano non era stato emanato come provvedimento di carattere generale, ma per risolvere una questione particolare che coinvolgeva una singola persona (Alliatoria Celsilla) ed una località specifica (i *Campi Macri*). La sua applicabilità ad Ercolano è determinata dall'intento del senato di fornire un *exemplum* sul quale modellare l'attività dei magistrati e della curia locali a fronte di eventuali (ma, data la situazione post terremoto, altamente probabili) richieste di totale demolizione di edifici irrecuperabili.

Ma già Mommsen<sup>76</sup> era andato anche più indietro, richiamando il cap. 75 della *lex coloniae Genetivae Iuliae*, emanata nell'età di Cesare, che dispone un divieto molto simile:

*Lex coloniae Genetivae Iuliae*, LXXV: *Ne quis in oppido colon(iae) Iul(iae) aedificium detegit / neve demolito neve disturbato, nisi si praedes / Ilvir(um) arbitrato dederit se redaedificaturum, aut / nisi decuriones decreverint, dum ne minus L ad/sint, cum e(a) r(es) consulatur. Si quis adversus ea fecerit, / q(uanti) e(a) r(es) e(rit), t(antum) p(ecuniam) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusq(ue) pecuniae qui volet peltitio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto.*

Dunque la demolizione era subordinata all'impegno a riedificare, rafforzato con l'obbligo della presentazione di garanti.

Come si vede, volendo si riesce a risalire nel tempo ancora all'età repubblicana per trovare normative disciplinanti (e in maniera decisamente restrittiva) le velleità demolitorie dei privati. Si tratta di fenomeni ricorrenti nel corso dei secoli, come dimostra questa costituzione di Costantino del 321:

C. 8, 10, 6 pr.: *Imperator Constantinus a. Helpidio agenti vicem pp.: Si quis post hanc legem civitate spoliata ornatum, hoc est marmora vel columnas, ad rura transtulerit, privetur ea possessione, quam ita ornaverit. 1. Si quis autem ex alia in aliam civitatem labentium parietum marmora vel columnas de propriis domibus in proprias transferre voluerit, quoniam utrobique haec esse publicum decus est, licenter hoc faciat: data similiter facultate etiam de possessione ornatum huiusmodi ad possessionem aliam transferendi, quamvis per muros vel etiam per mediam civitatem ea transferri necesse sit, ita ut ea solummodo quae illata fuerint civitatibus exportentur. D. VI k. iun. Viminacii Crispo II et Constantino II cons. <a 321>.*

Questa legge è estremamente interessante, perché sembra introdurre una misura draconiana contro chi trasferisca nella propria residenza rurale materiali nobili, come marmi o colonne, da un'abitazione cittadina che ne sia stata in tal modo privata: la pena è la confisca dell'edificio che abbia ricevuto i materiali di spoglio<sup>77</sup>. Ma subito dopo dispone che, se invece di trasportarli per decorare un'abitazione rurale, marmi e colonne siano impiegati in un edificio situato in un'altra città, questo sia del tutto lecito, a condizione che quello spogliato versasse in condizioni di assoluto degrado, come indicano le parole con cui il legislatore descrive lo stato di questo manufatto, nel quale marmi e colonne decorano dei *labentes parietes*. La liceità della condotta è giustificata dal legislatore dalla circostanza che, comunque, lo spoglio di un edificio in totale rovina dei materiali preziosi per andare a decorare un'altra abitazione, seppure in una città diversa, contribuisce a mantenere il decoro cittadino: *quoniam utrobique haec esse publicum decus est*. Tutto considerato, quindi, non mi pare di poter dire che questa costituzione evidenzii un intento repressivo della spoliazione degli edifici privati cittadini; semmai, al contrario, una prima apertura al saccheggio delle costruzioni in rovina per fornire materiali preziosi.

<sup>74</sup> CAPPELLETTI 2017, p. 66. Ma già BUONGIORNO 2010, p. 239, aveva presentato il "dossier" di Ercolano come un quadro normativo di riferimento per la ricostruzione post terremoto.

<sup>75</sup> Così già, ad es., RAINER 1987.

<sup>76</sup> MOMMSEN 1877, pp. 111-112.

<sup>77</sup> MAY 1935, p. 20.

Il punto finale di questa lunga storia è costituito da una costituzione di Maioriano del 458, alla vigilia della caduta “senza rumore”<sup>78</sup> dell’impero occidentale:

Nov. Maior. 4: Impp. Leo et Maiorianus aa. Aemiliano praefecto urbi. [...] *Aedes si quidem publicas, in quibus omnis Romanae civitatis consistit ornatus, passim dirui plectenda urbani officii suggestione manifestum est. Dum necessaria publico operi saxa finguntur, antiquarum aedium dissipatur speciosa constructio et ut parvum aliquid reparetur, magna diruuntur. Hinc iam occasio nascitur, ut etiam unusquisque privatum aedificium construens per gratiam iudicum in urbe positorum praesumere de publicis locis necessaria et transferre non dubitet, cum haec, quae ad splendorem urbium pertinent, adfectione civica debeant etiam sub reparatione servari.* 1. *Idcirco generali lege sancimus cuncta aedificia quaeve in templis aliisque monumentis a veteribus condita propter usum vel amoenitatem publicam subreperunt, ita a nullo destrui atque contingi, ut iudex, qui hoc fieri statuerit, quinquaginta librarum auri inlacione feriat; adparitores vero atque numerarios, qui iubenti obtemperaverint et sua neutiquam suggestione restiterint, fustuario supplicio subditos manuum quoque amissione truncandos, per quas servanda veterum monumenta temerantur.* 2. *Ex his quoque locis, quae sibi competitorum hactenus vindicavit revocanda subreptio, nihil iubemus auferri: quae ad ius publicum nihilominus redeuntia ablatarum rerum volumus reformatione reparari, submota in posterum licentia competendi.* 3. *Si quid sane aut propter publicam alterius operis constructionem aut propter desperatum reparationis usum necessaria consideratione deponendum est, hoc apud amplissimum venerandi senatus ordinem congruis instructionibus praecipimus adlegari et, cum ex deliberato fieri oportere censuerit, ad mansuetudinis nostrae conscientiam referatur, ut, quod reparari nullo modo viderimus posse, in alterius operis nihilominus publici transferri iubeamus ornatum, Aemiliane parens karissime atque amantissime.* [...] Dat. V. id. iul. Ravennae, d. n. Leone et Maioriano aa. cons. (11 lug. 458).

La situazione che ci si presenta a Roma nel 458, quando Maioriano emana la sua Novella 4, indirizzata al prefetto urbano Emiliano, è ancor più disperata<sup>79</sup>. L’imperatore descrive privati che sottraggono materiali preziosi da edifici pubblici o da templi ormai in rovina per usarli nelle loro case private, con la piena collusione dei funzionari locali che dovrebbero sorvegliare e conservare il decoro cittadino, e invece permettono ai saccheggiatori di perpetrare sistematicamente lo spoglio degli edifici pubblici per usarne i materiali in luoghi privati. Questo, benché non sia inedito, è un fatto particolarmente grave: le sistematiche spoliazioni cui vanno incontro gli edifici pubblici dell’Urbe sono formalmente del tutto legittime, poiché munite delle necessarie autorizzazioni dei *iudices*, ossia dei funzionari locali. La lucida analisi che Chiara Corbo ha dedicato a *Nov. Maior. 4* è del tutto condivisibile<sup>80</sup>. Rispetto alla studiosa io sarei meno ottimista nella valutazione della sua efficacia: l’estrema gravità delle pene ivi comminate, una pesantissima multa (cinquanta libbre d’oro) a carico del funzionario che abbia autorizzato il saccheggio, e la fustigazione e il taglio delle mani per gli *adparitores*, è talmente feroce che non riesce a nascondere la sua inefficacia. Anzi, l’immagine dei privati che saccheggiano gli edifici antichi ormai in rovina per usarne i materiali nell’edificazione delle loro costruzioni private è del tutto in linea con quell’inarrestabile processo di destrutturazione cui Roma, ormai nucleo urbano in pieno disfacimento, sta andando incontro nel V secolo inoltrato, come una vecchia aquila ormai incapace di volare, secondo la metafora di Gregorio Magno<sup>81</sup> che però, al di là dell’iperbole con cui descrive la desolazione in cui è caduta Roma, e pur facendo una generosa tara sul paragone istituito dal vescovo fra l’attuale situazione dell’Urbe e quella di Ninive oggetto della lamentazione di Ezechiele<sup>82</sup>, un nucleo di verità ci deve pur essere: al tempo del vescovo Gregorio (590-604), Roma è ormai una città in

<sup>78</sup> Nel senso ovviamente di MOMIGLIANO 1973.

<sup>79</sup> Gli anni di Maioriano sono stati oggetto di una recente ricerca di OPPEDISANO 2013. La Nov. 4 è esaminata da MALAVÉ OSUNA 2016.

<sup>80</sup> CORBO 2019, pp. 43-56.

<sup>81</sup> Greg. Magn., *Hom. in Ezech.*, 2, 6, 23: *Calvitium quippe hominis in solo capite fieri solet, calvitium vero Aquilae in toto fit corpore, quia cum valde senuerit, plumae eius ac pennaee omnibus membris illius cadunt. Calvitium ergo suum sicut Aquila dilatat, quia plumas perdidit, quae populum amisit. Alarum quoque pennae ceciderunt, cum quibus volare ad praedam consueverat, quia omnes potentes eius exstincti sunt, per quos aliena rapiebat*, su cui cfr. DELOGU 2000.

<sup>82</sup> Tra parentesi, in rapporto alle finalità delle ‘lamentazioni’ di Ezechiele vorrei segnalare l’ottimo contributo di BONNET, BRICAULT 2021, nel cap. 11, *Perché Ezechiele mangia la Torah. Viaggio del testo, viaggio nel testo*, pp. 221-242.

piena rovina, spopolata ma in cui la vita prosegue riorganizzandosi intorno a nuovi centri di aggregazione, come dimostra il quadro offerto dalle attività produttive tra le rovine del vecchio teatro di Balbo<sup>83</sup>.

## 6. Qualche osservazione di sintesi

La situazione delle città dell'impero, ancora nel IV secolo, non è nel segno della 'decadenza': i drammatici eventi tellurici che si accaniscono nel corso del secolo non determinano l'abbandono generalizzato degli abitati; al contrario, alle devastazioni seguono immediatamente le ricostruzioni, sotto la sorveglianza accorta, talora occhiuta, del governo centrale. Questo dimostra la caparbia capacità dell'impero di risollevarsi dopo una catastrofe naturale. Il paradigma della 'resilienza', che Kyle Harper<sup>84</sup> ha delineato in rapporto ai mutamenti climatici fra il III e il VI secolo, può essere adattato senza difficoltà al quadro della reazione delle strutture centrali e periferiche dell'impero alle distruzioni causate da una natura spesso spietata.

Certo, le difficoltà non mancano: e il problema centrale è costituito dal reperimento delle risorse finanziarie, per la cui risoluzione vengono predisposte normative sempre più restrittive: abbiamo visto sopra la differenza di atteggiamento dell'autorità imperiale di fronte ai progetti cittadini tra l'età del primo Valentiniano, che nel 374 o 375, con *CTh.* 4, 13, 7, dispone che un terzo delle rendite dei *fundi rei publicae* debbano essere restituiti alle città che le potranno destinare a loro discrezione (*probabilibus civitatum deputetur expensis*), e quella di Onorio che venti anni dopo, nel 395, emana *CTh.* 15, 1, 32, per la quale lo stesso terzo delle rendite avrebbe dovuto essere impiegato dalle città esclusivamente *reparationi publicorum moenium et thermarum subustioni*. Qualsiasi libertà delle *civitates* nel decidere come impiegare quelle somme è venuta meno: ora le rendite hanno una destinazione vincolata al restauro degli edifici pubblici ed al rifornimento di combustibile per il riscaldamento delle acque degli impianti termali pubblici. Questa forte restrizione non può essere spiegata in altro modo che con l'intenzione del legislatore di impedire la dissipazione delle risorse finanziarie in progetti frivoli o effimeri (come le *ventiones*) a scapito della conservazione dei tessuti urbani.

Abbiamo visto però che il pericolo di iniziare una costruzione con un finanziamento insufficiente a portarla a termine non è peculiare della tarda antichità: già nel II secolo esso inizia a fare la sua comparsa, percepita da una serie di indizi, come la possibilità che le città dirottassero verso destinazioni più utili i lasciti testamentari che i benefattori avessero predisposto per l'allestimento di giochi o di banchetti. E anche su questo punto vediamo già nel II secolo qualche segno di sofferenza: abbiamo potuto constatare che al tempo di Tiberio il senato aveva dato risposta negativa alla richiesta degli organi cittadini di *Trebia* di convertire il *modus* di un legato; un episodio da cui, come ho ricordato sopra, Settimio Di Salvo<sup>85</sup> trasse acutamente l'inferenza secondo cui il rifiuto del senato di consentire la conversione (a parte il dispettuccio fatto all'imperatore, che aveva dichiarato il suo consenso) sarà stato fondato anche sulla solidità economica e finanziaria cittadina. Ma già nel secolo successivo vi sono situazioni nelle quali è consentito alle città di dirottare legati verso finalità più durature ed utili, come appunto il restauro di edifici pubblici bisognosi di manutenzioni straordinarie.

In effetti la preoccupazione maggiore che traspare dalle normative predisposte dal governo centrale nel IV secolo consiste proprio nell'evitare che le città si dissanguino per la costruzione di nuovi edifici pubblici, quando ve ne siano altri, già esistenti e bisognosi di interventi di restauro. Gli imperatori non vietano (come a volte si legge) di erigere nuovi edifici, ma si limitano a disporre che chi lo voglia fare impieghi denaro proprio senza attingere alle casse cittadine, e non si serva di materiali sottratti a vecchi edifici. Non solo, ma il divieto riguarda la costruzione di nuovi manufatti privati, non il restauro di esistenti edifici pubblici o di templi pagani, ora spesso rifunzionalizzati mediante la loro trasformati in sedi di *collegia*, che ne devono curare la conservazione per mantenere l'*ornatus*, il decoro architettonico cittadino.

Perché i problemi, che già iniziano a presentarsi nel II secolo, si aggravano nel III e nel IV? Sicuramente un fattore importante fu la crisi del sistema dell'evergetismo privato che però, essendo fondato sulla ricchez-

<sup>83</sup> Sull'«operosità» dell'attività artigianale a Roma nella tarda antichità cfr. MOLINARI 2015.

<sup>84</sup> HARPER 2019, pp.148-153; 319.

<sup>85</sup> DI SALVO 1973, p. 168, nota 232.

za del benefattore, si spiega a sua volta con l'inceppamento generale delle economie locali. Il III secolo è sicuramente un'età di crisi, come ha giustamente rilevato Elio Lo Cascio<sup>86</sup>, la cui spiegazione è ancora oggetto di un dibattito appassionante, che ha retrodatato l'analisi delle cause della crisi dell'impero dal momento in cui essa diventa irreversibile, nel V secolo, a quello nel quale inizia a mostrarsi, già nella seconda metà del II secolo, guarda caso in concomitanza con la 'peste antonina'. Anche Lo Cascio è portato a spiegare l'insorgere delle prime crepe nell'edificio imperiale nella diminuzione delle entrate fiscali causate dal crollo della popolazione causata dall'epidemia (che, come si sa, non è stata ancora identificata con certezza)<sup>87</sup>. Sicuramente quello ora citato fu un fattore importante di disgregazione, dato che il contrarsi delle entrate impose al governo imperiale di attuare una politica di riscossione fiscale durissima, che andò a gravare sempre più proprio su quel ceto proprietario che nel I e nella prima metà del II secolo aveva costituito il fulcro dell'evergetismo cittadino<sup>88</sup>. In questo modo quelle che nel I secolo erano state elargizioni munifiche e completamente spontanee di persone che, magari per acquisire un séguito elettorale, offrivano a loro spese acquedotti, basiliche o stabilimenti termali, pavimentavano piazze, o pensavano all'intrettenimento dei concittadini finanziando giochi gladiatorî o *venationes*, diventano alla fine dei veri e propri obblighi, ad esempio all'entrata in una carica cittadina (ne abbiamo visto prima un esempio, con le lettere di Adriano ad Afrodizia)<sup>89</sup>. Le *summae honorariae* da versare in queste situazioni vanno ad aggiungersi ai pesantissimi *munera* che dal IV secolo si fanno via via sempre più gravosi. Eppure, nonostante le difficoltà crescenti nel reperimento delle risorse finanziarie, il IV secolo, anche in Occidente, continua ad essere un'epoca di città: le difficoltà economiche, la brutalità della natura, la contrazione demografica non sono ancora sufficienti a piegare la vita urbana.

Il V secolo è indubbiamente l'età del collasso: in Occidente il governo centrale, asserragliato a Ravenna, tenta invano di richiamare le autorità locali al rispetto delle normative urbanistiche emanate per la salvaguardia dei tessuti urbani. Infatti è proprio con la complicità degli organi che dovrebbero controllare il rispetto delle normative, che i privati saccheggiano gli edifici pubblici asportandone i materiali per riparare o costruire *ex novo* le più modeste abitazioni che gli archeologi, finalmente interessati anche alle fasi tardo e postantiche degli abitati, iniziano a portare alla luce<sup>90</sup>. Lo vediamo bene nell'ultima costituzione imperiale emanata in materia urbanistica, quella di Maioriano pervenutaci con Nov. Mai. 4: essa non vuole reprimere un malcostume introdotto in una città periferica dell'impero, ma proprio a Roma, pochi anni prima della scomparsa dell'impero d'Occidente: le spoliazioni degli edifici sono perfettamente legali, perché autorizzate dai funzionari imperiali, ma vanno a deteriorare il paesaggio urbano, già largamente compromesso. L'imperatore tuona contro la gravissima negligenza dei funzionari, commina pene pesantissime, pecuniarie e corporali (il taglio delle mani!). Ma in questo invettive noi leggiamo solo il segno dell'impotenza dell'autorità imperiale di far rispettare ai suoi stessi funzionari i suoi ordini. Un nuovo mondo sta nascendo.

## BIBLIOGRAFIA

- ALCHERMES J. 1994, *Spolia in Roman Cities of the Late Empire: Legislative Rationales and Architectural Reuse*, «Dumbarton Oaks Papers», 48, pp. 167-178.  
 ALLAIS Y. 1971, *Le quartier occidental de Djemila (Cuicul)*, «Antiquités Africaines», 5, pp. 95-120.

<sup>86</sup> LO CASCIO 2008, pp. 878-880, che si pronuncia decisamente contro una lettura delle vicende economiche e sociali del III secolo in chiave 'continuista' rispetto ai secoli precedenti.

<sup>87</sup> LO CASCIO 2006.

<sup>88</sup> Cfr. ZACCARIA 1990; VILICICH R. 2011, *Riflessioni sull'evergetismo nei piccoli centri della Cisalpina romana: le aree forensi*, «Ocnus» 19, pp. 122-123.

<sup>89</sup> Esempi locali abbondano in tutto il territorio imperiale. Un esempio lo vediamo nel Mantovano: ZERBINI 1992, pp. 137-138.

<sup>90</sup> E dire che già nel XVI secolo un giurista come François Bouduin aveva esortato a studiare anche la storia dell'età di decadenza, perché «ex illa vastitate, talibusque ruinis condita sunt regna, quae nunc admiramur, & in quibus vivimus: neque eorum conditionem, a cuius cognitione non possumus esse alieni, satis intelligere alioqui possemus»: BALDUINI 1561, p. 41. Ma senza trovare orecchie ben disposte.



- ANEZIRI S. 2014, *Stiftungen für sportliche und musische Agone*, in *Sport und Recht in der Antike* (Beiträge zum 2. Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte, Wien, 27-28.10.2011), hrsg. K. HARTER-UIBOPUU, TH. KRUSE, Wien, pp. 147-165.
- ARCARIA F. 1992, *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano.
- BALDINI A. 1979, *Su alcune costituzioni di Valentiniano I "de operibus publicis" (364-365 d.C.)*, «*Studia et Documenta Historiae et Iuris*», 45, pp. 568-582.
- BALDUINI FRANCISCI 1561, *De institutione historiae universae et eius cum Iurisprudencia coniunctione ΠΡΟΛΕΓΟΜΗΝΩΝ libri II*, Parisiis, apud Andream Wechelum.
- BARBATI S. 2012, *Studi sui "iudices" nel diritto romano tardo antico*, Milano.
- BARNES T. D. 1992, *Praetorian Prefects, 337-361*, «*Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*», 94, pp. 249-260.
- BERNAL CASASOLA D., A. ARÉVALO GONZÁLEZ, L. LORENZO MARTÍNEZ, A. CÁNOVAS UBERA 2007, *Abandonos en algunas insulae del barrio industrial a finales del siglo II d.C.*, in *Las Cetariae de Baelo Claudia. Avance de las investigaciones arqueológicas en el barrio meridional (2000-2004)*, a cura di A. ARÉVALO GONZÁLEZ, D. BERNAL CASASOLA, Cádiz, pp. 385-455.
- BIUNDO R. 2006, *Le vicende delle proprietà municipali tra IV e V secolo d. C.*, in *Les cités de l'Italie tardo-antique (IVe-VIe siècle). Institutions, économie, société, culture et religion*, a cura di M. GHILARDI, CH. J. GODDARD, P. PORENA, Rome, pp. 37-51.
- BLANCHARD-LEMÉE M. 1983, *Cuicul, le 21 Juillet 365. Critiques archéologique et historique de l'idée de séisme*, in *Tremblements de terre, histoire et archéologie* (IV<sup>èmes</sup> rencontres internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes, 2-4 Novembre 1983), a cura di B. HELLY, A. POLLINO, Valbonne, pp. 207-219.
- BLYTH P. J. 1999, *The consumption and cost of fuel in hypocaust baths*, in *Roman baths and bathing* (Proceedings of the first International Conference on Roman Baths held at Bath, England, 30 March - 4 April 1992), ed. J. D. E. J. DELAINE, D. JOHNSTON, Portsmouth, R.I. («*Journal of Roman Archaeology*», Suppl. 37), pp. 87-98.
- BONETTO J. 2004, *Agricoltura e allevamento in Cisalpina. Alcuni spunti per una riflessione*, in *Pecus. Man and animal in antiquity* (Proceedings of the conference at the Swedish Institute in Rome, September 9-12, 2002), a cura di B. SANTILLO FRIZELL, Rome, pp. 57-66.
- BONNET C., L. BRICAULT 2021, *Divinità in viaggio. Culti e miti in movimento nel Mediterraneo antico*, tr. it., Bologna.
- BUONGIORNO P. 2010, *CIL X 1401 e il senatus consultum 'Osidiano'*, «*Iura*», 58, pp. 234-251.
- CANNATA C. A. 1962, *'Possessio' 'possessor' 'possidere' nelle fonti giuridiche del basso impero romano. Contributo allo studio dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, Milano.
- CANNATA C. A. 2009, *Tuscianus*, in *Studi in onore di Remo Martini*, Milano, pp. 357-366.
- CAPPELLETTI L. 1999, *Autonius Iustinianus rector provinciae Samnitium (post 375 d.C.?)*, «*Tyche*», 14, pp. 29-41.
- CAPPELLETTI L. 2017, *Norme per la tutela degli edifici negli statuti locali (secoli I a.C. - I d.C.)*, «*Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*», IV, s., 7, pp. 53-74.
- CARCOPINO J. 1910, *Ostiensia. II. Le quartier des docks*, «*Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*», 30, pp. 397-446.
- COLEMAN K. M. 2008, *Exchanging Gladiators for an Aqueduct at Aphrodisias (SEG 50.1096)*, «*Archeologia Classica*», 51, pp. 31-46.
- COLOMBO M. 2008, *Annotazioni esegetiche ad Amm. 27, 3*, «*Wiener Studien*», 121, pp. 189-225.
- CORBO C. 2019, *Diritto e decoro urbano in Roma antica*, Napoli.
- CRESCI MARRONE G., A. PISTELLATO 2007, *Decreta Taruiana: due casi da approfondire*, «*Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*», 119, pp. 375-386.
- DAŞBACAK C. 2010, *An Essay on the Heating Costs in Roman Baths*, «*Anodos*», 10, pp. 67-70.
- DE DOMINICIS M. A. 1975, *Quelques remarques sur le bâtiment public à Rome dans les dispositions normatives du bas empire*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, I, Aspetti della legislazione del Basso Impero* (Spello - Foligno - Perugia, 18-20 settembre 1973), Perugia, pp. 119-141.
- DELMAIRE R. 1989, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, Rome.
- DELOGU P. 2000, *'Solum imperii-urbs ecclesiae'*. *Roma fra la tarda antichità e l'alto medioevo*, in *Sedes regiae (ann. 400-800)*, a cura di G. RIPOLL LÓPEZ, J. M. GURT ESPARRAGUERA, Barcelona, pp. 83-108.
- DI SALVO S. 1973, *Il legato modale in diritto romano*, Camerino.
- DUBOULOZ J. 2012, *Réflexions sur la composition et la portée normative du titre de operibus publicis dans le Code Théodosien* (CTh XV, 1), in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE, Villeneuve d'Ascq, pp. 129-147.
- DURLIAT J. 1997, *Cité, impôt et intégration des barbares*, in *Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquity*, ed. W. POHL, Leiden - New York - Köln, pp. 153-179.
- FERDI S., A. HARBI 2014, *Roman literary and epigraphic sources for the study of historical seismicity in Algeria circa 42-420 AD*, «*Journal of Seismology*», 18, pp. 277-287.
- FOSS C. 1979, *Ephesus After Antiquity. A Late Antique, Byzantine and Turkish City*, Cambridge.
- GAGGIOTTI M. 1978, *Le iscrizioni della basilica di Saepinum e i rectores della provincia del Samnium*, «*Athenaeum*», 56, pp. 145-169.



- GALADINI F., P. GALLI 2004, *The 346 A.D. earthquake (Central-Southern Italy): an archaeoseismological approach*, «Annals of Geophysics», 47, pp. 885-905.
- GAUDEMET J. 1974, *Les constitutions au vicaire Dracontius*, in *Mélanges d'histoire ancienne offerts à William Seston*, Paris, pp. 239-250.
- HARPER K. 2019, *Il destino di Roma. Clima, epidemie e la fine di un impero*, Torino.
- HEBERDEY R. 1906, *Zum Erlaß des Kaisers Valens an Eutropius*, «Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien», 9, pp. 182-192.
- HENRY M. 1985, *Le témoignage de Libanius et les phénomènes sismiques du IV<sup>e</sup> siècle de notre ère. Essai d'Interprétation*, «Phoenix», 39, pp. 36-61.
- JACQUES F. 1984, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome.
- JACQUES F., B. BOUSQUET 1984, *Le raz de marée du 21 juillet 365. Du cataclysme local à la catastrophe cosmique*, «Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité», 96, pp. 423-461.
- JANVIER Y. 1969, *La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics*, Aix-en-Provence.
- JOHNSTON D. 1985, *Munificence and Municipia. Bequests to Towns in Classical Roman Law*, «Journal of Roman Studies», 75, pp. 105-125.
- LAMBRINI P. 2020, *L'efficacia dei senatoconsulti nel pensiero della prima giurisprudenza classica*, Napoli.
- LAQUERRIÈRE-LACROIX A. 2012, *Les droits des particuliers sur les domaines impériaux. Réflexions à partir du Code Théodosien*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, dir. S. CROGIEZ-PÉTREQUIN, P. JAILLETTE, Villeneuve d'Ascq, pp. 311-328.
- LEPELLEY C. 1984, *L'Afrique du Nord et le prétendu séisme universel du 21 juillet 365*, «Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité» 96, pp. 463-491.
- LEPELLEY C. 1999, *Témoignages épigraphiques sur le contrôle des finances municipales par les gouverneurs à partir du règne de Dioclétien*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente* (Attes de la X<sup>e</sup> Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Rome, 27-29 mai 1996), Rome, pp. 235-247.
- LEPORE P. 2012, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*, Milano<sup>2</sup>.
- LINDSAY H. 1994, *Suetonius as "ab epistulis" to Hadrian and the Early History of the Imperial Correspondence*, «Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte», 43, pp. 454-468.
- LIZZI TESTA R. 2004, *Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari.
- LO CASCIO E. 2006, *La dimensione finanziaria*, in *Gli statuti municipali*, a cura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA, Pavia, pp. 673-699.
- LO CASCIO E. 2008, *La dimensione finanziaria e monetaria della crisi del III secolo d.C.*, «Studi Storici», 49, pp. 877-894.
- LUCIANI F. 2012, *Iscrizioni greche e latine dei Musei Civici di Treviso*, Treviso.
- MAGIONCALDA A. 1999, *Donazioni private a fini perpetui destinate alle città. Esempi dalla documentazione latina in età imperiale*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente* (Attes de la X<sup>e</sup> Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Rome, 27-29 mai 1996), Rome, pp. 175-216.
- MALAVÉ OSUNA B. 2008, *El abandono de las obras ya comenzadas y su regulación en el derecho urbanístico romano*, «Revista de Estudios Histórico-jurídicos», 30, pp. 111-142.
- MALAVÉ OSUNA B. 2016, *La prohibición de demolición y su alcance en una novela de Mayoriano*, in *Hacia un Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental Romano*, III, a cura di A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A. TRISCIUOLIO, G. M. GEREZ KRAEMER, Madrid, pp. 305-322.
- MALAVÉ OSUNA M. B. 2018, *La explotación de bienes cívicos a cargo de municipes, collegiati y corporati en el bajo imperio*, «Revue historique de droit français et étranger», 96, pp. 527-552.
- MARAGNO G. 2020, «*Punire e sorvegliare*». *Sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Napoli.
- MARANO Y. A. 2013, «*Roma non è stata (de)costruita in un giorno*». *Fonti giuridiche e reimpiego in età romana (I secolo a.C. - VI secolo d.C.)*, «Lanx», 16, pp. 1-54.
- MARANO Y. A. 2020, *Teoria e pratica del reimpiego in età romana. Fonti scritte ed evidenza archeologica*, in *La seconda vita delle iscrizioni. E molte altre ancora*, a cura di E. CULASSO GASTALDI, Alessandria, pp. 107-132.
- MARCILLET-JAUBERT J. 1987, *Sur des flamines perpétuels de Numidie*, «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 69, pp. 207-223.
- MAROTTA V. 2015, *Il problema dei laeti. Fonti e storiografia*, in *Civitas*, Arma, Iura. *Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII)* (Atti del seminario internazionale Cagliari, 5-6 ottobre 2012), a cura di F. BOTTA, L. LOSCHIAVO, Lecce, pp. 117-157.
- MAY G., 1935, *Les sénatusconsultes Hosidien et Volusien*, «Revue historique de droit français et étranger», 14, pp. 1-25.
- MECCELLA L. 2015, *L'amministrazione di Taziano e Proculo e il destino dei Lici tra Teodosio e Arcadio*, in *Governare e riformare l'impero al momento della sua divisione. Oriente, Occidente, Illirico*, a cura di U. ROBERTO, L. MECCELLA, Rome, pp. 51-83.

- MELCHOR GIL E. 2009, *La regulación jurídica del evergetismo edilicio durante el alto imperio*, in *Tarraco: construcció i arquitectura d'una capital provincial romana* (Actes del Congrés Internacional en homenatge a Theodor Hauschild), ed. J. LÓPEZ VILAR, Ó. MARTIN VIELBA = «Butlletí Arqueològic», s. V, 31, 145-169.
- MESSINA VITRANO F. 1936, *La convertibilità del modo eretto su legato e fedecommesso nel diritto romano classico e giustiniano*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono. Nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo, III, pp. 97-110.
- MITTEIS L. 1908, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I. *Grundbegriffe und Lehre von den Juristischen Personen*, Leipzig.
- MOMIGLIANO A. 1973, *La caduta senza rumore di un impero nel 476 d. C.*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. III, 3, pp. 397-418.
- MOMMSEN TH. 1877, *Legis coloniae Iuliae Genetivae fragmenta nova. Commentarium*, «Ephemeris Epigraphica», 3, pp. 97-112.
- MURGA L. J. 1979, *El expolio y deterioro de los edificios públicos en la legislación post-costantiniana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, III, *Da Costantino a Teodosio, con particolare riguardo alla politica legislativa di Giuliano*, (Perugia - Trevi - Gualdo Tadino, 28 settembre - 1 ottobre 1977), Perugia, pp. 239-263.
- NIQUET H. 2001, *Die valentinianische Dynastie und Rom. Das Selbstverständnis der Kaiser und ihre Haltung zur Senatsaristokratie im Licht von Bau- und Ehreninschriften*, in *Inchriftliche Denkmäler als Medien der Selbstdarstellung in der römischen Welt*, a cura di G. ALFÖLDY, S. PANCIERA, Stuttgart, pp. 125-147.
- OPPEDISANO F. 2013, *L'Impero d'Occidente negli anni di Maioriano*, Roma.
- ORTALLI J. 2012, *I Campi Macri. Un mercato panitalico sulla via della lana*, in *La lana nella Cisalpina romana. Economia e Società. Studi in onore di Stefania Pesavento Mattioli* (Atti del convegno, Padova - Verona, 18-20 maggio 2011) a cura di M. S. BUSANA, P. BASSO, Padova («Antenor», Quaderni 27), pp. 195-211.
- PERGAMI F. 1993, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano.
- PERGAMI F. 2019, *Il regime del patrimonio immobiliare imperiale nella legislazione del tardo diritto romano*, in F. PERGAMI, *Altri studi di diritto romano tardoantico*, Torino, pp. 195-216.
- PORENA P. 2003, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma.
- PULLIATTI S. 2020, *'Tutela' e 'reficere': aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, in *Città e capitali nella tarda antichità*, a cura di B. GIROTTI, CH. R. RASCHLE, Milano, pp. 177-193.
- RAINER J. M. 2010, *Zum Senatusconsultum Hosidianum*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 55, pp. 31-38.
- REBUFFAT R. 1980, *Cuicul, le 21 juillet 365*, «Antiquites Africaines», 15, pp. 309-328.
- ROOK T. 2019, *Problems in estimating fuels consumed in buildings: fuel requirements of hypocausted baths*, in *Fuel and Fire in the Ancient Roman World. Towards an integrated economic understanding*, a cura di R. VEAL, V. LEITCH, Oxford, pp. 35-38.
- SCHULTEN A. 1906, *Zwei Erlasse des Kaisers Valens über die Provinz Asia. I. Erlaß an Eutropius über das Gemeindeland*, «JöAI», 9, pp. 40-64.
- SCIORTINO S. 2007-2008, *Intorno a Interpretatio Theodosiani 9. 3 9 'De calumniatoribus'*, «Annali de Seminario Giuridico (AUPA)», 52, pp. 213-280.
- SIRAGO V. A. 2000, *Il Sannio romano. Caratteri e persistenze di una civiltà negata*, Napoli.
- SITZIA F. 1979, *Studi sulla superficie in epoca giustiniana*, Milano.
- SLOOTJES D. 2006, *The Governor and his Subjects in the Later Roman Empire*, Leiden - Boston.
- SORACI R. 2001, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, Centralismo e autonomie nella tarda antichità*, XIII Convegno Internazionale (in memoria di André Chastagnol, Perugia, 1-4 ottobre 1997), Napoli, pp. 537-604.
- SORICELLI G. 2009, *La provincia del Samnium e il terremoto del 346 d.C.*, in *Interventi imperiali in campo economico e sociale. Da Augusto al Tardoantico*, a cura di A. STORCHI MARINO, G. D. MEROLA, Bari, pp. 245-262.
- TALBERT J. A. 1984, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton.
- VACCA L. 1976, *Diritto giurisprudenziale romano e scienza giuridica europea*, Milano (= Torino<sup>2</sup> 2017).
- VERA D. 2008, *Gli horrea frumentari dell'Italia tardoantica: tipi, funzioni, personale*, «Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité», 120, pp. 323-336.
- VILLICICH R. 2011, *Riflessioni sull'evergetismo nei piccoli centri della Cisalpina romana: le aree forensi*, «Ocnus», 19, pp. 121-138.
- VOCI P. 1967, *Diritto ereditario romano*, I, *Introduzione, parte generale*, Milano<sup>2</sup> 1967.
- ZACCARIA C. 1990, *Testimonianze epigrafiche relative all'edilizia pubblica nei centri urbani delle Regioni X e XI in età imperiale*, in *Città nell'Italia settentrionale in età romana. Morfologia, strutture e funzionamento dei centri urbani delle Regioni X e XI* (Atti del convegno di Trieste, 13-15 marzo 1987), Rome, pp. 129-162.
- ZERBINI L. 1992, *Evergetismo privato nel territorio mantovano*, «Annali del Museo Civico di Rovereto», 8, pp. 135-140.

**Riassunto**

Attraverso un'analisi testuale della produzione legislativa nell'impero occidentale del V secolo, si vuole evidenziare l'aggravarsi di problematiche già presentatesi nel secolo precedente, sul punto sia del reperimento dei materiali da costruzione, soprattutto di quelli nobili, come statue, marmi, colonne, sia delle risorse finanziarie. La destinazione delle risorse a disposizione delle città, che il legislatore tardo antico ripetutamente dispone che sia impiegato nel restauro di opere esistenti piuttosto che nella costruzione di edifici nuovi, evidenzia un problema di penuria finanziaria, acuita dal tracollo del sistema dell'evergetismo, che era stato il fulcro della politica edilizia delle *civitates* altoimperiali.

**Parole chiave:** *Spolia*; degrado urbano; reimpiego; evergetismo; finanze.

**Abstract**

*Presages of the long V century. On the Western Empire legal production against urban degradation*

Through a textual analysis of legislative output in the western empire of the V<sup>th</sup> century, the paper aims to highlight the worsening of problems already arisen in the previous century, both on finding construction materials, especially noble ones (such as statues, marble, columns), and of the retrieval of financial resources. The purpose of the resources at the disposal of cities, which the late imperial lawmaker repeatedly orders to be used in the restoration of existing buildings rather than in construction of new ones, highlights a problem of financial scarcity, exacerbated by the collapse of the system of evergetism, which had been at the heart of the housing policy of *civitates* in early empire.

**Keywords:** *Spolia*; urban decay; recovering of materials; evergetism; financial resources.